



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Allegato 1

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per
l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al
contributo PNRR

Versione del 16 luglio 2025

PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE.....	4
1. PREMESSA.....	4
2. TIPOLOGIE DI CONFIGURAZIONI AMMESSE.....	5
PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	6
CAPITOLO 1 REQUISITI DELLE CONFIGURAZIONI	6
<i>Sezione 1 Requisiti comuni per tutte le configurazioni.....</i>	<i>6</i>
1.1.1 Referente.....	6
1.1.2 Produttore.....	6
1.1.3 Clienti finali.....	7
1.1.4 Punti di connessione.....	7
1.1.5 Accumuli e infrastrutture di ricarica elettrica.....	7
<i>Sezione 2 Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata</i>	<i>8</i>
1.2.1 Requisiti generali	8
1.2.1.1 Referente	8
1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi.....	9
1.2.1.3 Componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante.....	13
1.2.1.4 Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici	14
1.2.1.5 Regole in materia di artato frazionamento	15
1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante	16
1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili (CER).....	17
1.2.2.1 Referente della CER e mandato	18
1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER	18
1.2.2.3 Soci/membri della CER	19
1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione	20
1.2.3 Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente.....	20
1.2.3.1 Referente del Gruppo di autoconsumatori e mandato	20
1.2.3.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo di autoconsumatori	21
1.2.3.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo di autoconsumatori ma che rilevano per la configurazione.....	22
1.2.3.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti di produzione in un Gruppo di autoconsumatori.....	22
1.2.4 L'autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione.....	23
1.2.4.1 Referente dell'autoconsumatore a distanza e mandato	23
1.2.4.2 Unicità del cliente finale.....	23
1.2.4.3 Produttori diversi dal cliente finale.....	23
1.2.4.4 Ubicazione degli impianti di produzione	24
<i>Sezione 3 Requisiti delle configurazioni che accedono al solo contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata</i>	<i>24</i>
1.3.1 Comunità energetiche dei cittadini (CEC).....	24
1.3.1.1 Referente delle CEC e mandato.....	24
1.3.1.2 Atto Costitutivo/Statuto della CEC	25
1.3.1.3 Soci/membri della CEC	25
1.3.1.4 Produttori non appartenenti alla CEC ma che rilevano per la configurazione	26
1.3.2 Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente	26
1.3.2.1 Referente del Gruppo dei clienti attivi e mandato	26
1.3.2.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo dei clienti attivi	27
1.3.2.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo dei clienti attivi ma che rilevano per la configurazione	28
1.3.2.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti del Gruppo dei clienti attivi	28
1.3.3 Il cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione.....	29
1.3.3.1 Referente del cliente attivo a distanza e mandato.....	29

1.3.3.2	Unicità del cliente finale.....	29
1.3.3.3	Produttori diversi dal cliente finale	29
1.3.3.4	Ubicazione degli impianti di produzione	30
CAPITOLO 2	PROCEDURA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO	30
<i>Sezione 1</i>	<i>Domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso</i>	<i>30</i>
2.1.1	Termini e modalità di presentazione	30
2.1.2	Adempimenti in materia di antimafia.....	31
2.1.3	Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell'esito al Referente.....	32
2.1.4	Verifica preliminare di ammissibilità	33
<i>Sezione 2</i>	<i>Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata</i>	<i>34</i>
2.2.1	Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso	34
2.2.1.1	Data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso	35
2.2.1.2	Data di decorrenza del ritiro dell'energia elettrica immessa in rete	36
2.2.1.3	Variazione del Soggetto Referente.....	36
2.2.2	Contributi economici	36
2.2.2.1	Determinazione della tariffa incentivante	37
2.2.2.1.1	Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto	37
2.2.2.1.2	Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio.....	39
2.2.2.1.3	Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria	41
2.2.2.1.4	Tempistiche di erogazione della tariffa incentivante	43
2.2.2.2	Determinazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata	43
2.2.2.2.1	Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di acconto e tempistiche di erogazione	44
2.2.2.2.2	Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di conguaglio e tempistiche di erogazione.....	45
2.2.2.3	Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete	46
2.2.2.3.1	Tempistiche di erogazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.....	46
2.2.2.4	Modalità per la cessione dei crediti e del mandato all'incasso.....	46
2.2.2.5	Corrispettivi a copertura dei costi gestionali ed operativi	48
2.2.3	Dati di misura, profilazioni e relative modalità di utilizzo ai fini della definizione dell'energia elettrica oggetto di incentivazione e autoconsumata	48
<i>Sezione 3</i>	<i>Modifiche alle configurazioni apportate successivamente alle domande di accesso.....</i>	<i>49</i>
<i>Sezione 4</i>	<i>Verifiche e controlli.....</i>	<i>50</i>
2.4.1	Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE	50
<i>Sezione 5</i>	<i>Decadenza della tariffa incentivante.....</i>	<i>51</i>
2.5.1	Casi di decadenza	51
CAPITOLO 3	MODALITA' DI RACCORDO PER LA TRANSIZIONE DEL MECCANISMO DI CUI ALL'ART 42 BIS DEL D.L. 162/2019 AL MECCANISMO DI CUI AL DECRETO CACER	51
PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR)	52	
CAPITOLO 1	I REQUISITI.....	52
<i>Sezione 1</i>	<i>Requisiti delle configurazioni.....</i>	<i>52</i>
1.1.1	Requisiti degli impianti	52
1.1.2	Soggetto beneficiario.....	53
1.1.3	Identificazione del Titolare Effettivo ed assenza del conflitto di interesse	54
1.1.4	Spese ammissibili.....	55
1.1.5	Cumulabilità del contributo PNRR	56
1.1.6	Doppio finanziamento	56
CAPITOLO 2	PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	57
<i>Sezione 1</i>	<i>Domanda di accesso al contributo in conto capitale.....</i>	<i>57</i>
2.1.1	Tempistiche e modalità	57
2.1.2	Istruttoria, valutazione e comunicazione delle risultanze dell'istruttoria al soggetto Beneficiario.....	58
<i>Sezione 2</i>	<i>Accesso al contributo in conto capitale.....</i>	<i>59</i>



2.2.1	Determinazione del contributo in conto capitale	59
2.2.2	Avvio lavori e comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione	59
2.2.3	Richiesta contributo in conto capitale	59
2.2.3.1	Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale	60
2.2.3.2	Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale	61
2.2.3.3	Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale	61
2.2.4	Tempi e modalità di erogazione del contributo in conto capitale	62
<i>Sezione 3 Modifiche al progetto apportate prima dell'erogazione del contributo in conto capitale</i>		<i>62</i>
<i>Sezione 4 Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale</i>		<i>63</i>

ALLEGATI 64

ALLEGATO 1.	SCHEMA DI AVVISO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	65
ALLEGATO 2.	MODELLI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI AUTOCONSUMO DIFFUSO E AL CONTRIBUTO PNRR.....	76
	<i>Istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso</i>	<i>76</i>
	<i>Istanza di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR....</i>	<i>89</i>
	<i>Istanza di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso</i>	<i>101</i>
	<i>Liberatoria del cliente finale / cliente attivo non facente parte del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente / Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata</i>	<i>111</i>
	<i>Dichiarazione del titolare effettivo per l'accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR.....</i>	<i>114</i>
	<i>Dichiarazione dell'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR</i>	<i>120</i>
	<i>Dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione</i>	<i>124</i>
	<i>Dichiarazione sostitutiva del Soggetto Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati</i>	<i>125</i>
ALLEGATO 3.	ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE	127
ALLEGATO 4.	MODELLI PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE	132
	<i>Richiesta di anticipazione.....</i>	<i>132</i>
	<i>Modello di garanzia</i>	<i>135</i>
	<i>Comunicazione del conto corrente.....</i>	<i>140</i>
ALLEGATO 5.	SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI AUTOCONSUMO DIFFUSO	142

APPENDICE 154

APPENDICE A.	DEFINIZIONI	154
APPENDICE B.	TARIFFA PREMIO	160
APPENDICE C.	PRINCIPIO DNSH E TAGGING CLIMATICO	162
APPENDICE D.	IMPIANTI A BIOGAS E BIOMASSE – REQUISITI, PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AMMESSI E VALORI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI	164
D1.	<i>Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas</i>	<i>164</i>
D2.	<i>Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse.....</i>	<i>166</i>
D3.	<i>Valori tipici e standard per i combustibili solidi da biomassa</i>	<i>167</i>
APPENDICE E.	SPESE AMMISSIBILI DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E MASSIMALI PREVISTI	170



PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE

1. Premessa

Le Regole Operative sono state redatte, originariamente, in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA).

Recentemente, il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 127 del 16 maggio 2025 (nel seguito Decreto 127/25), pubblicato in data 25 giugno 2025, ha modificato alcune previsioni del Decreto CACER, inserendo alcune importanti novità soprattutto nel Titolo III del predetto Decreto recante disposizioni in materia di concessione dei benefici PNRR.

Le disposizioni oggetto di modifica recepiscono le revisioni tecniche del PNRR, valutate positivamente dalla Commissione Europea e approvate dal Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 (documento 9587/25 ECOFIN 633 UEM 182 FIN 595 ECB EIB).

Più nello specifico:

1. è stato ampliato il perimetro soggettivo della misura PNRR estendendo il limite applicativo ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti;
2. entro il termine del 30 giugno 2026 i soggetti beneficiari del contributo PNRR dovranno ultimare i lavori di realizzazione dell'impianto/UP ammesso a finanziamento in luogo di assicurarne, entro il medesimo termine, l'entrata in esercizio;
3. gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori di cui al punto 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
4. è stata incrementata dal 10% al 30% la quota percentuale che i beneficiari possono chiedere a titolo di anticipazione del contributo PNRR concedibile.

Per quanto concerne il riconoscimento della tariffa incentivante, anche le persone fisiche ora godranno dell'esclusione dall'applicazione del fattore di riduzione F di cui all'Allegato 1, paragrafo 3 del Decreto CACER.

Vanno, inoltre, segnalate, le recenti novità introdotte dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (*Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza*) convertito con modificazione dalla legge 23 aprile 2025, n. 60, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2025 (nel seguito DL 19/2025).

Si tratta, in particolare dell'estensione della:

1. possibilità di accedere ai meccanismi del Decreto CACER anche agli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Decreto, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, salvaguardando così le iniziative già avviate con tale finalità (art. 1-ter del DL 19/2025 - *Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche*);
2. platea dei soci/membri delle Comunità energetiche rinnovabili anche alle PMI partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, e del chiarimento che solo coloro che, tra tutti i membri individuati all'art. 31, comma 1, lett. b), sono situati in prossimità degli impianti per la condivisione potranno anche esercitare poteri di controllo nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile (art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8



novembre 2021, n. 199, così come modificato alle lettere b) e d) dall'articolo 1-bis del DL 19/2025 - *Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili*).

Il presente documento è stato, pertanto, integrato in ragione delle descritte novità legislative e ministeriali e sono state altresì integrati e perfezionati ulteriori aspetti delle Regole Operative relativi principalmente a:

- le modalità di presentazione della richiesta di verifica preliminare di ammissibilità;
- le principali tipologie di modifiche alle configurazioni di autoconsumo diffuso e al progetto PNRR;
- l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcune ipotesi di "finalità sociali" per la destinazione dell'importo della tariffa premio eccedentario;
- l'aggiornamento dei modelli delle istanze ai fini dell'accesso ai benefici.

Si specifica che le Regole Operative, al netto degli aggiornamenti inseriti per le parti di riferimento, restano strutturate in ragione dei descritti regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione e recepiscono tali modifiche. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato all'interno del presente documento, si rinvia alle linee guida e istruzioni operative adottate dal GSE in conformità, ove pertinente, coi principi e le procedure illustrati nel documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del MASE e nelle allegate "Linee guida per i Soggetti attuatori", entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero nelle pagine di pertinenza.

2. Tipologie di configurazioni ammesse

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicano le definizioni riportate in [Appendice A](#).

Il **servizio per l'autoconsumo diffuso** è il servizio, erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata, come definite nell'[Appendice A](#)).

Ai sensi del TIAD, le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

- A. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione** o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, **autoconsumatore a distanza**);
- B. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, **gruppo di autoconsumatori**);
- C. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile** (nel seguito, **CER**);
- D. cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione** (nel seguito, **cliente attivo a distanza**);
- E. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente** (nel seguito, **gruppo di clienti attivi**);
- F. comunità energetica dei cittadini** (nel seguito, **CEC**);
- G. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta.**

Con riferimento alla tipologia G, le richieste di accesso al servizio dovranno essere trasmesse al GSE all'indirizzo PEC acce@pec.gse.it, secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.

Per il TIAD, le configurazioni da A. ad F., nei limiti dell'energia elettrica autoconsumata sotto la stessa cabina primaria, possono accedere al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione **che accedono alla tariffa incentivante** sono le seguenti:

- A. autoconsumatore a distanza;**
- B. gruppo di autoconsumatori;**
- C. CER.**



Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione **ammesse ai benefici della misura PNRR** sono le seguenti:

- B. gruppo di autoconsumatori;
- C. CER.

PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CAPITOLO 1 REQUISITI DELLE CONFIGURAZIONI

Sezione 1 Requisiti comuni per tutte le configurazioni

1.1.1 Referente

Si definisce **Referente** il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Nella Sezione [2](#) del presente Capitolo, per ciascuna configurazione, è precisato chi, ai sensi del TIAD, può svolgere il ruolo di Referente della configurazione.

Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Il Referente, nei casi precisati nelle Sezioni [2](#) e [3](#) del presente capitolo, deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere tale ruolo. Inoltre, nei casi di presenza nella configurazione di produttori "terzi" o di impianti/UP in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti/UP per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti/UP rilevino nell'ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.

Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori.

Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri secondo le modalità convenute negli atti di natura privatistica interni alla configurazione.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell'art. 76 del suddetto decreto.

1.1.2 Produttore

Il produttore è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.



1.1.3 Clienti finali

Il cliente finale è il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità.

Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.

Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (**RCU**) del Sistema Informativo Integrato (**SII**) di Acquirente Unico S.p.A.

1.1.4 Punti di connessione

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni descritte al paragrafo [2](#) Parte I, devono ricadere nell'area sottesa alla **medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla **cabina primaria presa a riferimento**.

Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito internet del GSE che ha reso disponibile un'unica interfaccia nazionale per la consultazione di tali aree che saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche.

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione.

Si ricorda inoltre che non è possibile inserire punti di connessione in prelievo in una delle configurazioni definite al paragrafo [2](#) Parte I, per le quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che, in tal caso, l'energia elettrica prelevata tramite tali punti concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa.

Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di **più di una delle configurazioni** definite al paragrafo [2](#) Parte I.

1.1.5 Accumuli e infrastrutture di ricarica elettrica

I sistemi di accumulo possono essere installati in conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione di riferimento e contenuto nelle *"Regole Operative per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale"* (nel seguito anche, "Regole"), pubblicate dal GSE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e ss.mm.ii.

In particolare, si precisa che, in caso di impianto di produzione con presenza di accumulo bidirezionale installato lato produzione è sempre necessario installare il contatore di produzione (M2) bidirezionale.

Più in generale, si rimanda comunque alle suddette Regole, in via di aggiornamento, per quanto concerne le configurazioni installative ammissibili e il posizionamento dei contatori, secondo la normativa vigente, e per le modalità di trattazione dell'energia elettrica prelevata, assorbita e reimpressa dai sistemi di accumulo ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso.



In fase di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, qualora nella configurazione risultino presenti anche sistemi di accumulo, dovranno essere riportate tutte le informazioni tecniche necessarie a caratterizzarne l'installazione anche tramite documentazione da allegare (schema elettrico e verbali di installazione/riprogrammazione dei contatori).

Si ricorda che ai fini dell'installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive, ivi inclusa la loro registrazione sul sistema GAUDÌ gestito da Terna.

Nell'ambito delle configurazioni aventi diritto all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso possono essere presenti anche **infrastrutture di ricarica**. In tal caso nel computo dell'energia prelevata da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'energia condivisa, viene ricompresa anche l'energia prelevata tramite tali infrastrutture.

Sezione 2 Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

1.2.1 Requisiti generali

Le tipologie di **configurazione che possono accedere sia alla tariffa incentivante sia al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata** sono le seguenti:

- **autoconsumatore a distanza;**
- **gruppo di autoconsumatori;**
- **comunità energetica rinnovabile (CER).**

Oltre ai requisiti comuni descritti nella [Sezione 1](#) del presente Capitolo, ai fini dell'accesso alla tariffa incentivante le suddette configurazioni devono rispettare i requisiti riportati nei paragrafi che seguono.

Tutti i requisiti devono essere rispettati durante l'intero periodo di validità degli incentivi, fermo restando quanto previsto al paragrafo [1.1.4](#) Parte II in relazione ai requisiti dei punti di connessione delle configurazioni.

1.2.1.1 Referente

Il **Soggetto Referente**, come descritto al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, nel caso di configurazioni di **CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza**, deve **assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B**.

Il Referente in fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, come determinato dal GSE al paragrafo [2.2.2.1.3](#) Parte II, è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione di seguito rappresentate.

Imprese in difficoltà

Non è consentito l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà.



Ai sensi degli *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”* un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Cause di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36 del 2023

Non è consentito l’accesso all’incentivo nel caso in cui ricorra una causa di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023.

Impegno Deggendorf

La concessione di aiuti di Stato è subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, non è consentito l’accesso all’incentivo al soggetto che ricade nell’elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati in suo favore.

In fase di istruttoria il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il beneficiario ricada nell’elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti di tale soggetto, l’accesso agli incentivi è sospeso finché non sia stata rimborsato o versato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Cause di esclusione di cui all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.

Non è consentito l’accesso all’incentivo nel caso in cui risultino applicate misure di prevenzione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi

Gli impianti inseriti nelle configurazioni di **CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza** devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell'[Appendice A](#).



Gli impianti di produzione ibridi, come definiti all'[Appendice A](#) delle presenti Regole, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza.

Sono ammessi in tali configurazioni gli **impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%**. Nella predetta casistica, l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.

Inoltre, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:

- a. essere stati realizzati tramite intervento di **nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti**;
- b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo [1.2.1.5](#) Parte II);
- c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
- d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂;
- e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell'[Appendice C](#);
- f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell'[Appendice D](#);
- g. essere realizzati esclusivamente con componenti principali (moduli e inverter) di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti principali (generatori/alternatori, turbine, motori, aerogeneratori) rigenerati, come definiti dalle "Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi" (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall'art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI:
 - la rigenerazione è un'attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un'officina specializzata;
 - un'officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l'attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione.

Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell'accesso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER. La CER si intende regolarmente costituita laddove lo statuto/atto costitutivo della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del paragrafo [1.2.2.2](#) Parte II delle presenti Regole.

Come previsto dall'art. 1-ter del decreto-legge 19/2025, convertito in Legge 60/25, per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima della regolare costituzione della CER e a partire dall'entrata in esercizio del Decreto CACER (ovvero a partire dal 24/01/2024), ma comunque entro i successivi 150 giorni (ovvero entro il 22/06/2024), sarà comunque possibile richiedere l'accesso alle tariffe incentivante solo qualora venga prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma). In questi casi, la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà comunque essere presentata entro 120 giorni dalla data di approvazione delle presenti Regole Operative.



All'interno delle configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione.

Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l'inserimento nella configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, **verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata, come definito al paragrafo [2.2.2.2](#) Parte II.

Fermo restando la definizione di potenza di un impianto riportata all'Appendice A, si precisa che nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.

La potenza di un impianto, ai fini dell'accesso alla tariffa incentivante, verrà calcolata come somma delle potenze delle sezioni che compongono le unità di produzione, alimentate dalla stessa fonte e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica, per cui venga fatta richiesta di inserimento in una o più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza.

Per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto quello realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione anche se realizzato assieme ad altri nell'ambito di un'unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte.

Le configurazioni possono prevedere anche impianti "esistenti", ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nel caso di CER, la **potenza degli impianti esistenti non può superare il 30%** della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. **Si specifica che l'energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell'energia condivisa.**

Gli impianti "**esistenti**" **non accedono agli incentivi**, ma l'energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell'energia autoconsumata su cui **viene riconosciuto il contributo di valorizzazione**.

Di seguito viene precisato cosa si intenda per impianto/sezione realizzato/a seguito di un intervento di nuova costruzione o di potenziamento.

Nuova costruzione

Un impianto di produzione è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

Sulla base della precedente definizione, la presenza sul sito di realizzazione dell'intervento di "principali parti" di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione.

Per le principali tipologie di fonti previste, sono di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche per le quali non può essere riconosciuta la categoria di nuova costruzione.



Nel caso di un intervento effettuato su un sito in cui era installato un precedente **impianto fotovoltaico**, anche se dismesso, del quale siano sostituiti i soli moduli, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Parimenti, non può essere considerato nuova costruzione un intervento per la cui realizzazione siano stati sostituiti anche integralmente i componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi siano in precedenza stati installati in altri impianti.

Nel caso di un intervento realizzato su un sito sul quale era precedentemente installato un **impianto eolico**, anche se dismesso, del quale sono ancora presenti e recuperate le fondazioni dell'/degli aerogeneratore/i e/o le infrastrutture elettriche, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione.

Un intervento realizzato in un sito in cui sono presenti **opere idrauliche** (quali, ad es., una traversa o una briglia) di un preesistente impianto, riutilizzate anche solo parzialmente tal quali o dopo un intervento di recupero, non può essere considerato di nuova costruzione, anche nel caso in cui i valori di salto e portata previsti dalla concessione di derivazione differiscano da quelli della precedente concessione.

Con riferimento a una traversa/briglia idraulica, presente nel sito di realizzazione dell'intervento e già utilizzata da un precedente impianto idroelettrico, anche dismesso, si precisa che un criterio guida per valutare se la stessa debba essere ritenuta recuperabile nella sua funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, è quello di verificare se, prima dell'avvio dei lavori dell'intervento, svolgesse la funzione di sbarramento del corpo idrico, innalzando il pelo libero dell'acqua. Ne deriva che, se prima dell'avvio dei lavori, la traversa/briglia idraulica svolge la funzione di sbarramento del corso d'acqua e genera pertanto un rialzamento del pelo libero, un impianto idroelettrico che ne faccia uso non potrà essere riconosciuto come impianto di nuova realizzazione, anche nel caso in cui la stessa venisse restaurata o ricostruita per esigenze impiantistiche.

Un impianto alimentato a gas di depurazione che è realizzato recuperando, ad esempio, i digestori o le sole fondazioni, le tubazioni di convogliamento del gas o di trasferimento del digestato, nonché il sistema di stoccaggio di quest'ultimo, di un preesistente impianto che effettuava nel sito in questione il recupero energetico del gas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, non può essere considerato un impianto di nuova costruzione. Di contro, se nella realizzazione del suddetto impianto sono recuperati esclusivamente dei componenti preesistenti in sito necessari per la funzionalità del processo di depurazione dei fanghi, lo stesso può essere considerato un impianto di nuova costruzione.

Potenziamento

Il potenziamento è l'intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto allo scopo di ottenere un aumento di potenza. La parte d'impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione alla rete elettrica dell'impianto preesistente.

È necessario che l'intervento di potenziamento sia registrato sul portale GAUDI' di Terna mediante la creazione di una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una unità di produzione dedicata (UP).

Per la definizione puntuale di sezione di impianto e unità di produzione si rimanda all'[Appendice A](#).

Si precisa che nel caso di potenziamento, **concorre alla definizione dell'energia elettrica incentivata e autoconsumata solo l'energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante** e, ai fini della verifica dei requisiti relativi all'entrata in esercizio e alla potenza, **viene presa a riferimento la data di entrata in esercizio e la potenza della sezione potenziante**, fermo restando quanto previsto al paragrafo [1.2.1.5](#) della Parte II.

È necessario che **la nuova sezione sia dotata di idonee apparecchiature di misura** che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla nuova sezione di impianto rispetto a quelle esistenti. **Non sono ammessi interventi di potenziamento che prevedano la sostituzione di moduli fotovoltaici o alternatori/generatori con altri di potenza superiore.**



Anche la porzione di impianto di produzione la cui energia non rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa dovrà essere dotata di apposita strumentazione di misura dell'energia prodotta al fine di poter ripartire l'energia elettrica immessa tra quella imputabile alla porzione di impianto esistente e quella derivante dalla porzione aggiunta.

Si rimanda alla normativa tecnica e alla regolazione di riferimento in merito al posizionamento dei misuratori.

Si fa inoltre presente che, anche nel caso in cui per la **sezione esistente di un impianto oggetto di potenziamento sia attivo un contratto di Scambio sul Posto**, sarà possibile accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso per la nuova sezione di impianto potenziante fermo restando la necessità di costituire un'UP dedicata, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 581/2020/R/eel dell'ARERA.

Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete, lo stesso verrà applicato alla sezione potenziante.

1.2.1.3 Componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante

Per la realizzazione degli impianti di produzione che accedono agli incentivi possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2). All'atto della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza alle norme, fermo restando che il Referente è tenuto a conservare i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un Organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell'ambito dell'istruttoria relativa all'ammissione agli incentivi o dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 12 del TIAD.

Per attestare la rispondenza alla normativa sopra elencata, in fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, il Soggetto Referente dovrà dichiarare che l'impianto/UP è stato/a realizzato/a a Regola d'arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in suo possesso. Inoltre, dovrà allegare per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato o generatore/alternatore e "macchina meccanica" (turbina idraulica, aerogeneratore, motore, ecc.), caratterizzati da marca, modello e potenza, una fotografia della targhetta apposta dal fabbricante (sul retro del modulo o sul componente) recante i dati tecnici del medesimo. Di seguito vengono riportate le norme tecniche e direttive di riferimento per i componenti principali di impianto.

Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accreditamento del laboratorio e dell'Organismo di Certificazione deve essere rilasciato da un Organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum). In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);



- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Si ricorda che nel caso in cui una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Si specifica che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l'ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, "AEE") aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

Il GSE verifica che il produttore di AEE abbia adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

Generatori e alternatori elettrici

I generatori e gli alternatori elettrici devono essere conformi alla regola dell'arte o alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).

Macchine: turbine, motori, aerogeneratori

Le turbine idrauliche (o più genericamente le macchine idrauliche) e i motori a combustione devono essere conformi alla regola dell'arte e, in particolare, al D.Lgs. 17/2010 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2006/42/CE ("Direttiva Macchine"). Per gli impianti eolici, è consentito l'impiego esclusivo di aerogeneratori realizzati secondo la regola dell'arte ovvero conformi alla normativa CEI 61400, "Turbine eoliche".

1.2.1.4 Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Come previsto al comma 6, art. 26 del D.Lgs. 199/2021, gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi (che viene qui definita "potenza d'obbligo").

Secondo quanto previsto all'Allegato 3 al suddetto D.Lgs., la potenza d'obbligo (P_0) è determinata secondo quanto nel seguito riportato:

$$P_0 = k * S$$



Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m^2 , e k è un coefficiente (espresso in kW/m^2) pari a 0,05 per gli edifici diversi da quelli pubblici e pari a 0,055 per gli edifici pubblici.

La tariffa premio non potrà essere riconosciuta all'energia elettrica ascrivibile alla quota di potenza d'obbligo P_0 , fermo restando il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell'impianto di produzione e la facoltà di cedere l'energia elettrica immessa dall'impianto al GSE.

Qualora si realizzi un impianto a fonti rinnovabili di potenza P maggiore della potenza d'obbligo P_0 , è possibile accedere alla tariffa premio limitatamente alla potenza dell'impianto $P - P_0$. In tali casi, ai soli fini del calcolo degli incentivi afferenti alla tariffa premio, l'energia elettrica viene moltiplicata per un fattore di riduzione pari a $(P - P_0)/P$.

1.2.1.5 Regole in materia di artato frazionamento

Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti. Al fine di verificare la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza nominale degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, si riportano di seguito le modalità operative con le quali è verificato il rispetto del principio del divieto di artato frazionamento.

La potenza massima incentivabile ai sensi del Decreto CACER per singolo impianto è al più pari a 1 MW, anche nei casi in cui l'impianto sia costituito da più UP, fermo restando che, in tal caso, viene considerata la potenza complessiva riferite alle sole UP per le quali viene richiesto l'inserimento nella configurazione.

Nel caso in cui più impianti/UP, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell'ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un "unico impianto" di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/UP.

Al riguardo si precisa che:

- per la valutazione dell'eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data di entrata in vigore del Decreto CACER. Qualora l'impianto fosse già in esercizio alla suddetta data, occorre fare riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell'impianto, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
- si intendono soggetti riconducibili le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società;
- la valutazione dell'eventuale riconducibilità tra soggetti è effettuata alla data di entrata in esercizio e alla data di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso di cui alle presenti Regole Operative;
- interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto.



Nell'ambito della richiesta di accesso al servizio dovranno essere indicati, in un documento da allegare alla richiesta, i codici CENSIMP/UP necessari all'individuazione degli impianti e dei relativi produttori per cui ricorrano le suddette condizioni.

Eventuali variazioni della titolarità e/o modifiche della configurazione catastale, che riguardino impianti/UP siti/e sulla medesima area, intervenute nei tre anni successivi alla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/UP interessati/e comportando il ricorrere delle suddette condizioni, determinano la decadenza dagli incentivi dei predetti impianti/UP (al superamento della soglia di 1 MW) o la rimodulazione degli incentivi a questi riconosciuti (al superamento delle soglie di potenza sulla base delle quali sono calcolate le tariffe premio di cui all'[Appendice B](#)).

In tutti i casi, il Soggetto Referente deve comunicare entro 30 giorni le variazioni sopra menzionate, indicando, nel caso di ricorrenza delle suddette condizioni, i riferimenti degli impianti/UP interessati/e.

Le suddette disposizioni non si applicano:

- agli impianti/UP inseriti in distinti edifici/condomini;
- agli impianti/UP connessi a utenze con potenza in prelievo pari o superiore alla potenza dell'impianto.

Più in generale, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti/UP (inseriti in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza) a un unico impianto valutando l'unicità dell'iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di connessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

Le indicazioni sopra fornite non hanno pretesa di esaustività.

1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante **è cumulabile** con:

- il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'[Appendice B](#), paragrafo 3, in ragione dell'entità del contributo ottenuto;
- altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all'[Appendice E](#)). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;



- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato¹ diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW (nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all'[Appendice E](#)). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'[Appendice B](#), paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

La tariffa incentivante **non è cumulabile** con:

- altre forme di incentivo in conto esercizio;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili (CER)

La **configurazione di comunità energetica rinnovabile** deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione/UP in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

¹ Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime "de minimis", o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema).



1.2.2.1 Referente della CER e mandato

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- **da un produttore, membro della CER**
- **da un cliente finale, membro della CER;**
- **da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.**

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Si rimanda ai paragrafi [1.1.1](#) e [1.2.1.1](#) Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.

1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c. possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.
- d. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- e. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- f. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- g. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'[Appendice B](#), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La costituzione della CER deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Si rappresenta che, al fine dell'accesso agli incentivi, occorre comprovare la data di costituzione della CER per verificare che l'impianto di produzione/UP sia entrato in esercizio prima della sua costituzione. Tale data potrà essere quella dell'atto costitutivo e/o dello Statuto se redatti in forma di atto pubblico, o quella di

Si rimanda per maggiori approfondimenti al sito del GSE.



fini della definizione di PMI, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.

Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Relativamente alle modifiche introdotte all'art. 31 del D.lgs. 199/2021 con il decreto-legge 19/2025, si rappresenta che lo statuto va aggiornato solo in caso di ingresso di nuovi membri, appartenenti a categorie che sono state incluse nell'elenco dei possibili membri delle CER con il decreto-legge 19/2025, e/o di modifica di coloro che esercitano poteri di controllo (in base alla nuova formulazione di cui all'art. 31, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).

1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori "terzi").

1.2.3 Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente

Una configurazione di **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** deve prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.2.3.2](#) Parte II), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

1.2.3.1 Referente del Gruppo di autoconsumatori e mandato

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:

- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell'edificio.



Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti all'uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).

In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Si rimanda ai paragrafi [1.1.1](#) e [1.2.1.1](#) Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.

1.2.3.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo di autoconsumatori

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte di un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- b) nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti di seguito descritti.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata iscritta al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 sia diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1 per le imprese private iscritte al Registro Imprese prima del suddetto termine ai sensi della riclassificazione automatica dei codici ATECO, così come riportato nella Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 - ATECO 2025 pubblicata sul [sito Istat](#) sezione "Strumenti per l'implementazione operativa".

Si evidenzia, inoltre, che tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio.

I rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- preveda che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'[Appendice B](#) delle presenti Regole, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al suddetto gruppo.

Il perfezionamento dell'accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.



1.2.3.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo di autoconsumatori ma che rilevano per la configurazione

I produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.2.3.2](#) Parte II possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori (cosiddetti produttori "terzi"). Il produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni degli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo.

Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di autoconsumatori e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.2.3.2](#) Parte II, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell'utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell'energia elettrica autoconsumata e incentivata.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall'autoconsumo, adoterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell'energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.

1.2.3.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti di produzione in un Gruppo di autoconsumatori

I punti di connessione dei clienti finali, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di autoconsumatori, **devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio.**

Gli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori.

Tali verifiche devono essere fatte dal Referente, come definito al paragrafo [1.2.3.1](#) Parte II.

Per **edificio** si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. La superficie che delimita un edificio può confinare con l'ambiente esterno, il terreno o altri edifici.

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicherà la **definizione di edificio allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario**, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.

Per **condominio** si intende un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. "condominio minimo") che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomini possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile.



In linea generale, si precisa che ai sensi dell'art. 1117 bis del Codice civile, le disposizioni sul condominio si applicano in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

Pertanto, a titolo esemplificativo, anche nel caso di edifici che costituiscono il c.d. "supercondominio", nel caso delle villette a schiera o nel caso dei centri commerciali si applicano, per le parti comuni, le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione eventuali accordi di natura privata che disciplinano diversamente la gestione di tali parti alle singole unità immobiliari.

Si precisa infine che **per area afferente all'edificio o condominio** si intende l'area occupata dall'edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

1.2.4 L'autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione

La configurazione di **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza"** deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.

Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

1.2.4.1 Referente dell'autoconsumatore a distanza e mandato

Il ruolo di Referente nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo autoconsumatore.

In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

Si rimanda ai paragrafi [1.1.1](#) e [1.2.1.1](#) Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.

1.2.4.2 Unicità del cliente finale

La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione, deve prevedere la presenza di **un solo cliente finale**. Tutti i punti di connessione in prelievo inseriti nella configurazione dovranno pertanto essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità dell'area ove sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

1.2.4.3 Produttori diversi dal cliente finale

Possono far parte della configurazione di autoconsumatore individuale a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori "terzi"), purché soggetti alle sue istruzioni e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo [1.2.4.4](#).

In tal caso essi conferiscono mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.



1.2.4.4 Ubicazione degli impianti di produzione

In una configurazione di autoconsumatore individuale a distanza possono essere presenti più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella piena disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

Sezione 3 Requisiti delle configurazioni che accedono al solo contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

Le tipologie di **configurazione che possono accedere esclusivamente al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata** sono le seguenti:

- **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;**
- **cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione;**
- **comunità energetica dei cittadini (CEC).**

Per gli impianti di produzione inseriti nelle configurazioni di CEC, Gruppi di clienti attivi o cliente attivo a distanza non sono previsti vincoli o requisiti in relazione alla fonte, alla data di entrata in esercizio o alla potenza.

1.3.1 Comunità energetiche dei cittadini (CEC)

La **configurazione di comunità energetica dei cittadini** deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

La CEC deve essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

La messa a disposizione dell'impianto da parte di un produttore nei confronti di una CEC rileva ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e non anche ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Si precisa che una stessa CEC può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.3.1.1 Referente delle CEC e mandato

Il ruolo di Referente nel caso della CEC può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza:

- **da un produttore, membro della CEC;**



- **da cliente, membro della CEC;**
- **da un produttore “terzo”** di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Si rimanda al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, per i requisiti del Referente.

1.3.1.2 Atto Costitutivo/Statuto della CEC

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CEC regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CEC non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la comunità stessa.

1.3.1.3 Soci/membri della CEC

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte della configurazione di CEC devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);
- b) qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere:
 - persone fisiche, piccole imprese², autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 210/21 le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

² Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.



- c) qualora siano imprese, la partecipazione alla comunità non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Per **poteri di controllo** si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche dei cittadini, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata iscritta al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 sia diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1 per le imprese private iscritte al Registro Imprese prima del suddetto termine ai sensi della riclassificazione automatica dei codici ATECO, così come riportato nella Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 - ATECO 2025 pubblicata sul [sito Istat](#) sezione "Strumenti per l'implementazione operativa".

Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di piccola impresa, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.

Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.

Possono appartenere alla comunità, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.3.1.4 Produttori non appartenenti alla CEC ma che rilevano per la configurazione

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla comunità (produttori "terzi").

1.3.2 Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente

Le configurazioni di gruppo di clienti attivi devono prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.3.2.2](#) Parte II) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

1.3.2.1 Referente del Gruppo dei clienti attivi e mandato

Il ruolo di Referente nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, può essere svolto da:



- uno dei clienti attivi facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell'edificio.

Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti all'uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).

In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti i soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di clienti attivi, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Si rimanda al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, per i requisiti del Referente.

1.3.2.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo dei clienti attivi

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- b) nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i contenuti di seguito descritti.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata iscritta al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 sia diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1 per le imprese private iscritte al Registro Imprese prima del suddetto termine ai sensi della riclassificazione automatica dei codici ATECO, così come riportato nella Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 - ATECO 2025 pubblicata sul [sito Istat](#) sezione "Strumenti per l'implementazione operativa".

Si evidenzia, inoltre, che tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio.

I rapporti tra i soggetti appartenenti alle configurazioni di gruppo devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente.



Il perfezionamento dell'accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.3.2.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo dei clienti attivi ma che rilevano per la configurazione

I produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.3.2.2](#) Parte II, possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di clienti attivi (produttori "terzi").

Il produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni dei clienti attivi facenti parte del gruppo.

Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di clienti attivi e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.3.2.2](#) Parte II, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell'utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell'energia elettrica autoconsumata.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall'autoconsumo, adotterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell'energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.

1.3.2.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti del Gruppo dei clienti attivi

I punti di connessione dei clienti finali, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di clienti attivi, **devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio.**

Gli impianti la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di clienti attivi, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti attivi.

Tali verifiche devono essere fatte dal Referente, come definito al paragrafo [1.3.2.1](#) Parte II.

Per **edificio** si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. La superficie che delimita un edificio può confinare con l'ambiente esterno, il terreno o altri edifici.

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicherà la **definizione di edificio allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario**, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.

Per **condominio** si intende, un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. "condominio minimo") che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomini possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile.



In linea generale, si precisa che ai sensi dell'art. 1117 bis del Codice civile, le disposizioni sul condominio si applicano in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

Pertanto, a titolo esplicativo, anche nel caso edifici che costituiscono il c.d. "supercondominio", nel caso delle villette a schiera o nel caso dei centri commerciali si applicano, per le parti comuni, le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione eventuali accordi di natura privata che disciplinano diversamente la gestione di tali parti comuni alle singole unità immobiliari.

Si precisa, infine, che **per area afferente all'edificio o condominio** si intende l'area occupata dall'edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

1.3.3 Il cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione

La configurazione di cliente attivo a distanza deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.

Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni del cliente attivo.

I clienti finali che hanno un codice ATECO uguale a 35.1, 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00 non possono costituire una configurazione di cliente attivo a distanza.

1.3.3.1 Referente del cliente attivo a distanza e mandato

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente nel caso cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo cliente attivo.

In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

Si rimanda al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, per i requisiti del Referente.

1.3.3.2 Unicità del cliente finale

Le configurazioni di cliente attivo a distanza devono prevedere la presenza di **un solo cliente finale**.

Tale cliente finale deve avere la piena disponibilità degli edifici o siti presso cui sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

1.3.3.3 Produttori diversi dal cliente finale

Possono far parte della configurazione di cliente attivo a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (cosiddetti produttori "terzi"), purché soggetti alle sue istruzioni.

In tal caso essi conferiscono mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

1.3.3.4 Ubicazione degli impianti di produzione

In una configurazione di cliente attivo a distanza possono essere presenti anche più impianti di produzione di energia elettrica ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo.

CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Sezione 1 Domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

2.1.1 Termini e modalità di presentazione

L'invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso deve essere effettuato dal Referente e implica la **conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole Operative**, del **quadro normativo e regolatorio** di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Nel caso in cui **nell'ambito dell'istanza venga richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa** in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, tale richiesta s'intende **relativa a tutti gli impianti di produzione o unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione** e le relative prestazioni saranno regolate nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo contratto per il servizio di autoconsumo diffuso con il GSE. In questo caso il Referente deve aver ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diverso/i dal Referente) per sottoscrivere il contratto di ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria di riferimento della configurazione ed eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione saranno risolti di diritto con l'ammissione al servizio.

Si specifica altresì che eventuali contratti di scambio sul posto afferenti a impianti di produzione o unità di produzione per le quali è stata fatta richiesta di accesso al ritiro dedicato saranno risolti di diritto dal GSE alla data di decorrenza del servizio di autoconsumo diffuso.

Si evidenzia inoltre che, qualora il ritiro dell'energia elettrica non venga richiesto contestualmente all'accesso al servizio, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell'energia elettrica incentivata e autoconsumata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete.

La richiesta di accesso **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle **richieste di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Si evidenzia che le **richieste di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - **non saranno tenute in considerazione**.



Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata e nel corso del periodo di incentivazione, procede ad **effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente** e ulteriori informazioni, quali in particolare:

- a) i dati degli impianti di produzione inclusi nella configurazione, come contenuti nel sistema GAUDÌ di TERNA S.p.A.;
- b) i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l'Acquirente Unico.

La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ degli impianti di produzione, delle UP, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell'invio della richiesta occorre quindi verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDÌ tramite Terna e le imprese distributrici.

Si evidenzia, infatti, che il **Portale** informatico **non consente la modifica dei dati degli impianti, delle UP e dei sistemi di accumulo provenienti da GAUDÌ**. Pertanto, qualora l'utente dovesse riscontrare eventuali incongruenze nei dati visualizzati dal Portale informatico, dovrà **provvedere alla relativa modifica su GAUDÌ**, prima di inviare la richiesta di accesso al servizio. Si precisa che le modifiche effettuate sul portale GAUDÌ di Terna saranno visibili sui sistemi del GSE il giorno successivo all'effettuazione della modifica.

Prima dell'invio della richiesta il **Referente** è tenuto, poi, a **verificare** che tutti i **punti di connessione** dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione **appartengano all'area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT presa a riferimento**, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.

Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell'[Allegato 3](#).

Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.

I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all'[Allegato 2](#).

Il GSE renderà inoltre disponibile sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati.

Il Referente dovrà, comunque, **conservare e rendere disponibili**, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, **tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di accesso al servizio**.

2.1.2 Adempimenti in materia di antimafia

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), denominata "Documentazione Antimafia".

Al riguardo, si specifica invero che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, l'informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi o erogazioni per un importo superiore a € 150.000,00, calcolato sull'intera durata del periodo di validità del contratto.



2.1.3 Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell'esito al Referente

Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

- a) un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata** a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell'invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER. In particolare, in tale fase, oltre ai controlli sulla titolarità dei punti di connessione in prelievo effettuati tramite i dati provenienti dal SII di Acquirente Unico S.p.A. e sulla corrispondenza dei dati degli impianti/UP con quelli presenti sul sistema GAUDI, il GSE effettua la verifica dell'appartenenza di tutti i punti di connessione della configurazione all'area afferente alla cabina primaria presa a riferimento per la configurazione, tramite i dati resi disponibili al GSE dai Gestori di rete;
- b) l'invio di una o più comunicazioni **al Referente**.

In particolare, **il GSE comunica, al Referente**, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il Portale SPC (nel caso di richiesta di integrazione):

1. **l'accoglimento della richiesta**. Il provvedimento di accoglimento della richiesta reca indicazione dei contributi unitari che verranno riconosciuti e delle principali caratteristiche tecniche della configurazione (potenza, POD, etc.).

Il contratto del servizio per l'autoconsumo diffuso viene attivato con la comunicazione di accoglimento della richiesta. Inoltre, il provvedimento riporta la **data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso** e, se richiesto, la data di decorrenza del **ritiro dell'energia elettrica immessa**.

2. **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto CACER, dalla Delibera, e dalle presenti Regole Operative.

La richiesta di integrazione è comunicata tramite il Portale SPC attraverso l'invio di un'e-mail di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Referente in fase di richiesta. La comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale SPC. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale SPC al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta. In tali casi il Referente è tenuto a inviare l'integrazione **entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta**. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Referente non invii le integrazioni richieste, il GSE, laddove ne ricorrano i presupposti, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto) ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Nel caso in cui, invece, le integrazioni inviate risultino esaustive e il GSE verifichi il possesso dei requisiti previsti, viene rilasciato il provvedimento di accoglimento.

3. **i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera e/o dal Decreto CACER e/o qualora vi fossero motivi ostativi all'accoglimento della istanza di accesso, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Referente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci



giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE rilascia il provvedimento di accoglimento;

4. **il diniego della richiesta.** In tal caso l'eventuale provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto (ove previsto).

Il GSE **conclude l'istruttoria entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio**, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

2.1.4 Verifica preliminare di ammissibilità

Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.

Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 106 del 15 marzo 2024.

Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Prima dell'invio della richiesta, il gruppo di autoconsumatori o la comunità energetica dovranno essere già stati costituiti e, per gli impianti/UP, dovrà essere già stata richiesta l'autorizzazione (se prevista) ovvero, ove previsto, aver avviato l'iter di autorizzazione. Inoltre, dovrà essere stato ottenuto il preventivo di connessione dal gestore di rete competente, laddove previsto, e gli impianti/UP non dovranno essere ancora entrati/e in esercizio.

Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al [Capitolo 1](#) Parte II che per gli impianti verranno valutati "a progetto". Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri "ex- ante" secondo quanto indicato all'[Appendice C](#).

Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza di cui al paragrafo [2.1.1](#) Parte II.

L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica **la conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole Operative**, del **quadro normativo e regolatorio** di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

La richiesta di verifica preliminare **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di verifica preliminare** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Si evidenzia che le **richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - **non saranno tenute in considerazione**.



Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad **effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente** e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l'Acquirente Unico.

Prima dell'invio della richiesta il **Referente** è tenuto, poi, a **verificare** che **i punti di connessione** dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione **appartengano all'area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento**, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.

Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell'[Allegato 3](#).

Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.

I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all'[Allegato 2](#).

Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati.

Sezione 2 Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

2.2.1 Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso

Il GSE effettua le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione di cui all'[Allegato 3](#). A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti descritti al [Capitolo 1](#) della Parte II del presente documento, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all'invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

Nel caso in cui il Referente, nell'ambito dell'istanza di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell'energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa. In tal caso, il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione, fermo restando la facoltà del Referente di richiedere la cessazione del ritiro tramite le apposite funzionalità del portale. Gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione verranno pertanto esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE, coerentemente con le tempistiche previste nel Codice di Rete di Terna, a decorrere da una data successiva comunicata dal medesimo GSE al Referente e a Terna.

Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete.



Rimane ferma la facoltà del Referente di richiedere il ritiro da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione durante il periodo di validità del Contratto. In tal caso il servizio di ritiro decorrerà coerentemente con le tempistiche di cui al Codice di Rete di Terna, ovvero alla prima data utile in cui tutti gli impianti di produzione verranno ricompresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

Si precisa che il periodo di incentivazione, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

Al termine del periodo di incentivazione, il Contratto può essere tacitamente rinnovato annualmente in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

L'[Allegato 5](#) riporta lo schema di contratto per il riconoscimento del servizio.

2.2.1.1 Data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso

La data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso può essere differente per ogni impianto/UP di produzione la cui energia rileva per la configurazione.

La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP nel caso in cui l'impianto/UP sia entrato/a in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

- con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CACER se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
- con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine di cui al punto precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CACER e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di impianti/UP entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

- con la data di entrata in esercizio del singolo impianto o UP se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 (centoventi) giorni solari dall'ultima tra la data di entrata in esercizio dell'impianto/UP e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente, fatta eccezione per casi di cui al paragrafo [1.2.1.2](#) Parte II;
- con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto o UP e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di **impianti/UP che beneficiano dello Scambio sul Posto**, l'inserimento dell'impianto/UP nella configurazione e quindi la decorrenza del servizio in riferimento a tale impianto/UP potrà comunque avvenire solo a partire da una **data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto**.

Nel caso, inoltre, di **gruppo di autoconsumatori e gruppo di clienti attivi**, la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP **non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell'associazione**



definita come la data di sottoscrizione, da parte dei soggetti facenti parte del gruppo, del contratto di diritto privato che regola i rapporti tra loro intercorrenti, di cui ai paragrafi [1.2.3.2](#) e [1.3.2.2](#). Parte II.

Nel caso di CEC o CER la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP **non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell'associazione** definita come la data in cui l'Atto costitutivo/Statuto della CEC rispetti le indicazioni contenute al paragrafo [1.3.1.2](#) Parte II, ovvero antecedente alla regolare costituzione della CER come definita al paragrafo [1.2.1.2](#) Parte II.

In tutti i casi la data di decorrenza generale del servizio sarà la meno recente tra tutte le date di decorrenza degli impianti/UP.

2.2.1.2 Data di decorrenza del ritiro dell'energia elettrica immessa in rete

Qualora il Referente richieda al GSE, nell'ambito della istanza di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso, il ritiro dell'energia elettrica immessa, il GSE determinerà la data di decorrenza del ritiro di ogni singolo impianto di produzione ovvero unità di produzione facente parte della configurazione, secondo le seguenti casistiche, fissandola:

- alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione ovvero unità di produzione, qualora l'istanza venga inviata entro 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/unità di produzione;
- al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione di eventuali altri contratti di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato in essere afferenti all'impianto di produzione / unità di produzione;
- a una data definita dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle UP che compongono l'impianto di produzione nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, nel caso in cui il Referente inoltri la richiesta oltre i 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti di produzione / unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione ovvero l'impianto di produzione / unità di produzione facente parte della configurazione non risulti ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

2.2.1.3 Variazione del Soggetto Referente

La variazione del Referente della configurazione deve essere comunicata tempestivamente al GSE tramite le apposite funzionalità del Portale. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante.

Il GSE, a seguito della richiesta di variazione del Referente, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti richiesti sulla base della disciplina ministeriale e regolatoria di riferimento, riservandosi in caso di mancato rispetto dei medesimi di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Si precisa che le ipotesi di fusione e/o di accorpamento di CER sono ammesse e devono essere considerate come una modifica del soggetto giuridico. Ai fini delle comunicazioni e degli adempimenti con il GSE, sono, comunque, da ritenersi ricomprese nel cambio di titolarità del Soggetto Referente.

2.2.2 Contributi economici

I **contributi economici** spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato ai paragrafi [2.2.1.1](#) e



2.2.1.2 Parte II.

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

- **incentivazione** dell'energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (C_{ACI});
- **valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (C_{ACV});
- **ritiro** dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);

Per ciascun kWh di energia elettrica **incentivata** viene riconosciuto dal GSE, **per un periodo di 20 anni** un corrispettivo unitario, definito **tariffa premio**, come specificato al paragrafo 2.2.2.1 Parte II.

Per ciascun kWh di energia elettrica **autoconsumata** viene riconosciuto dal GSE, sempre **per un periodo di 20 anni**, un corrispettivo unitario, definito contributo di **valorizzazione**, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato al paragrafo 2.2.2.2 Parte II.

Si precisa che sull'energia autoconsumata all'interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso non viene corrisposto il contributo di valorizzazione.

L'incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:

- l'erogazione in corso d'anno di un **acconto mensile**, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del **contributo economico di incentivazione effettivamente spettante** sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).

Si precisa che, al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni, il GSE rende disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti.

Nel dettaglio, il Referente può scaricare dal portale informatico dei file relativi ai corrispettivi pubblicati, su base mensile, contenente le seguenti informazioni con granularità oraria:

- i dati di energia elettrica immessa in rete e prelevata, come comunicati dai gestori di rete, afferenti a ogni singolo POD e UP presente nella configurazione e utilizzati per il calcolo dei contributi economici;
- l'energia autoconsumata utilizzata per il calcolo del corrispettivo di valorizzazione;
- l'energia condivisa incentivabile e l'energia condivisa incentivabile ripartita per UP utilizzata per il calcolo del contributo di incentivazione;
- il valore della tariffa premio applicata a ogni impianto incentivato.

Al Referente verranno inoltre fornite, in relazione ai contributi di incentivazione erogati a conguaglio, su base annuale, le informazioni di dettaglio relative all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione.

2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante

2.2.2.1.1 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto

Il valore del **corrispettivo mensile di acconto** dipende dalla fonte e dalla somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso all'incentivo. Tali grandezze concorrono a determinare una stima dell'energia immessa in rete dagli impianti di produzione/sezioni che, moltiplicata per



un coefficiente di contemporaneità fra immissione e prelievo “ α ”, fisso e definito dal GSE, dà luogo all’energia incentivata stimata in acconto.

Le rate mensili di acconto sono costanti in valore, fatta salva la possibilità da parte del GSE di rivedere in aumento o in diminuzione il coefficiente di contemporaneità α .

Il GSE riconosce la prima rata di acconto nel mese “m+1”, mese di attivazione del contratto, relativamente al periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese m.

Successivamente, il calcolo e la pubblicazione avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese “m+1”, con “m” mese di competenza del calcolo.

Il GSE si riserva comunque la facoltà di modificare le tempistiche di calcolo e pubblicazione dei contributi in funzione del monitoraggio dei dati ricevuti dal gestore di rete previo aggiornamento delle presenti Regole.

Il corrispettivo di acconto del generico mese “m” è pari alla sommatoria dei corrispettivi di acconto calcolati per i diversi impianti/ UP facenti parte della configurazione:

$$\text{Acconto}_{ACI, m} = \sum A_{ACI, i}$$

Il valore $A_{ACI, i}$, dell’acconto spettante all’i-esimo impianto/ UP è calcolato come di seguito:

$$A_{ACI, i} = P_i * \frac{H_j}{12} * \alpha * (TIP_a) = \text{corrispettivo economico di acconto per l'impianto/ UP "i"}$$

dove:

P_i = potenza incentivabile dell’impianto/ UP “i”

j = è la fonte di alimentazione dell’impianto o UP “i”

H = ore di immissione annuali dell’impianto/ UP “i”, stimate secondo i valori di seguito riportati (variabili in base alla zona geografica di ubicazione degli impianti³ nel solo caso degli impianti fotovoltaici):

- 900 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
- 1050 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
- 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
- 1.500 ore per impianti eolici
- 1.500 ore per impianti idroelettrici
- 5.000 ore per impianti biogas e biomasse
- 500 ore per gli altri impianti

α = coefficiente di contemporaneità tra immissione e prelievo =0,60

TIP_a = tariffa incentivante premio d’acconto, determinata come di seguito dettagliato:

$$TIP_a = (TP_{base} + Z + FC_{zonale}) * (1 - F)$$

³ Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane:

Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia-Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;

Sud: Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.



Z è il valore medio della parte variabile della tariffa definita da Decreto CACER (può assumere valori compresi tra 0 – 40 €/MWh) ed è posto in fase di acconto pari a 20 €/MWh.

$$TP_{base} = \begin{cases} 60 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i > 600 \text{ kW} \\ 70 \text{ €/MWh} & \text{con } 200 \text{ kW} < P_i \leq 600 \text{ kW} \\ 80 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i \leq 200 \text{ kW} \end{cases}$$

FC_{zonale} è il fattore di correzione della tariffa, che tiene conto dei diversi livelli di insolazione per gli impianti fotovoltaici ed è così definito in base all'ubicazione dell'impianto:

$$FC_{zonale} = \begin{cases} +4 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del centro} \\ +10 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del nord} \end{cases}$$

F è un parametro che nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tali modalità di definizione del calcolo dell'acconto sono valide per l'anno 2024 e comunque fino all'erogazione del conguaglio annuale.

Il GSE si riserva di aggiornare le suddette modalità a valle del monitoraggio dei dati reali di condivisione dell'energia nelle configurazioni, previo aggiornamento delle presenti Regole.

2.2.2.1.2 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio

A partire dall'anno successivo a quello di riferimento ed entro il 15 maggio, il GSE procede al riconoscimento del **contributo economico di incentivazione effettivamente spettante** per l'anno di riferimento, utilizzando le misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete.

La determinazione del corrispettivo avviene per ciascun mese dell'anno di riferimento e può dar luogo a un calcolo "completo" o a un calcolo "parziale", così definiti:

- **calcolo completo** è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione di **tutte** le ultime misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che per tutti i punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE tutte le misure validate dal GSE di energia necessarie alla determinazione della partita economica⁴);
- **calcolo parziale** è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione del **numero minimo** di misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che in relazione ai punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE almeno una misura di energia elettrica immessa e una di energia prelevata validate dal GSE)⁵.

Si evidenzia che è prevista la pubblicazione di calcoli parziali solo nel caso in cui il valore economico risultante sia maggiore del contributo di acconto riconosciuto.

⁴ Energia immessa e/o prelevata e, nel caso di presenza di sistema di accumulo, energia prodotta e energia assorbita o rilasciata dal sistema di accumulo (configurazione 2 o 3).

⁵ Nel caso in cui sia presente un sistema di accumulo all'interno della configurazione, per accedere al calcolo parziale saranno necessarie anche le misure relative ad energia prodotta dall'impianto ed energia assorbita dall'accumulo (configurazione 2) o energia rilasciata dall'accumulo (configurazione 3).

Nel caso in cui, i dati di misura fossero disponibili solo dopo la finestra temporale del 15 maggio dell'anno "a+1", il GSE procede alla pubblicazione del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante entro il 25 del mese "m+1" detto "m" mese di validazione della misura.

In caso di trasmissione di rettifiche delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete, il GSE procede alla rideterminazione delle partite economiche interessate mediante operazioni di **ricalcolo** con cadenza semestrale entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

Per l'anno di competenza 2024, entro il 30 settembre 2025 il GSE procederà, ove necessario, alla rideterminazione del contributo economico di incentivazione per tener conto della mancata applicazione del fattore F afferente a punti di prelievo nella titolarità delle persone fisiche.

A tal proposito, si evidenzia che le rettifiche dei dati di misura di energia elettrica, con la possibilità anche di completare l'invio dell'intero set di misure elettriche, sono acquisite dal GSE fino al sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, coerentemente con quanto stabilito dal Testo Integrato del Settlement – TIS.

Il GSE si riserva comunque la facoltà di modificare le tempistiche di calcolo e pubblicazione dei contributi in funzione del monitoraggio dei dati ricevuti dal gestore di rete previo aggiornamento delle presenti Regole.

L'erogazione del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante avviene entro il mese successivo alla pubblicazione. La remunerazione spettante è riconosciuta tramite bonifico bancario.

Il contributo economico del mese "m" è pari alla sommatoria dei prodotti su base oraria tra la tariffa premio e l'energia elettrica condivisa incentivabile:

$$C_{ACI} = \sum TIP_h * E_{ACI,h}$$

L'energia elettrica condivisa incentivabile per l'ora h è determinata sulla base del seguente algoritmo:

$$E_{ACI,h} = \min(E_{immessa,h}; E_{prelevata,h})$$

Dove:

$$E_{immessa,h} = \sum_{y=1}^n E_{immessa \text{ punto di connessione } y}$$

$$E_{prelevata,h} = \sum_{y=1}^n E_{prelevata \text{ punto di connessione } y}$$

- h è la generica ora del mese;
- y è il generico punto di connessione;
- $\sum_{y=1}^n E_{immessa \text{ punto di connessione } y}$ è l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione espressa in kWh così come definita nell'appendice A;
- $\sum_{y=1}^n E_{prelevata \text{ punto di connessione } y}$ è l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione espressa in kWh così come definita nell'appendice A;

La tariffa premio TIP è variabile su base oraria perché dipendente dai prezzi del mercato dell'energia; è calcolata per l'ora h come segue:

$$TIP_h = \{\min[CAP; TP_{base} + \max(0; 180 - Pz)] + FC_{zonale}\} * (1 - F)$$

dove:



Pz è il prezzo zonale orario

TP_{base} è il valore base della tariffa, così definito in base al valore della potenza impianto/sezione della medesima UP:

$$TP_{base} = \begin{cases} 60 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i > 600 \text{ kW} \\ 70 \text{ €/MWh} & \text{con } 200 \text{ kW} < P_i \leq 600 \text{ kW} \\ 80 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i \leq 200 \text{ kW} \end{cases}$$

CAP è il valore soglia della tariffa spettante, così definito in base al valore della potenza impianto/sezione della medesima UP:

$$CAP = \begin{cases} 100 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i > 600 \text{ kW} \\ 110 \text{ €/MWh} & \text{con } 200 \text{ kW} < P_i \leq 600 \text{ kW} \\ 120 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i \leq 200 \text{ kW} \end{cases}$$

FC_{zonale} è il fattore di correzione della tariffa, che tiene conto dei diversi livelli di insolazione per gli impianti fotovoltaici ed è così definito in base all'ubicazione dell'impianto:

$$FC_{zonale} = \begin{cases} +4 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del centro}^6 \\ +10 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del nord}^7 \end{cases}$$

Il parametro F è legato all'eventuale erogazione di un **contributo in conto capitale**: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa incentivabile (E_{ACI}) afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale e persone fisiche. In particolare, in presenza di almeno un punto di prelievo nella titolarità dei soggetti sopraindicati ed almeno un impianto che ha ricevuto un contributo in conto capitale, verrà eseguita un'ulteriore ripartizione per suddividere l'energia elettrica condivisa incentivabile in esente e non esente, per gli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.

L'energia afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale verrà prioritariamente allocata, nell'ambito della ripartizione, agli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.

2.2.2.1.3

Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria

Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a congruaggio, su base annuale.

⁶Regioni del centro =Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo

⁷Regioni del Nord = Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto



La quota percentuale di energia elettrica eccedentaria annuale è calcolata aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi:

- impianti di produzione che accedono alla sola tariffa premio;
- impianti di produzione che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale.

$$\% E_{ACI,ecc,j,n} = \max[0; (E_{ACI,j,n} / E_{(immessa,j,n)} * 100)\% - \text{valore soglia}]$$

dove

$E_{ACI,j,n}$ è l'energia elettrica condivisa incentivabile degli impianti appartenenti all'insieme "j" per l'anno "n"

$E_{immessa,j,n}$ è l'energia immessa in rete degli impianti appartenenti all'insieme "j" per l'anno "n"

Valore soglia = 55% per gli impianti che accedono alla sola tariffa premio, 45% per gli impianti che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale

L'importo economico annuale afferente alla quota di energia elettrica eccedentaria è così determinato:

$$C_{ACI, ecc} = \sum_j (\% E_{ACI,ecc,j,n} * C_{ACI,j,n})$$

dove

$C_{ACI,j,n}$ è il contributo economico erogato per l'anno "n" con riferimento agli impianti appartenenti all'insieme "j".

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER.

Il Referente è tenuto infatti a:

- assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà. L'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Ai fini della destinazione dell'importo della tariffa premio per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, si rappresentano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di finalità sociali:

- Finalità legate all'ambiente:
 - valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana, turismo sostenibile;
 - valorizzazione e salvaguardia dei beni storico-culturali, dei beni pubblici non utilizzati;
- Finalità legate alle persone:
 - iniziative volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, con l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare, marginalità sociale o economica;



- interventi per lo sviluppo di competenze attraverso percorsi di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, inclusi programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità;
- promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività con finalità di utilità sociale, attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo;
- sostegno alla ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale, con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali.

Al fine di garantire trasparenza, responsabilità e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità delle iniziative sopra descritte, in attuazione dei principi ESG (*Environmental, Social e Governance*),⁸ è possibile destinare quota parte della tariffa premio eccedentaria ad attività di valutazione dell'impatto sociale. A titolo esemplificativo:

- iniziative per il coinvolgimento della comunità locale volte ad assicurare la trasparenza sull'uso delle premialità, come, ad esempio, l'organizzazione di eventi pubblici o la creazione di comitati consultivi locali;
- adozione di strumenti di misurazione dell'impatto sociale, come, ad esempio, il Social Return on Investment (SROI),⁹ per valutare l'efficacia delle risorse impiegate a fini sociali.

2.2.2.1.4 Tempistiche di erogazione della tariffa incentivante

Il GSE eroga gli importi spettanti su base mensile e al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 50 €.

Il termine di pagamento è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante al Referente tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.

2.2.2.2 Determinazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

⁸ Gli ESG sono criteri utilizzati per valutare la sostenibilità e la responsabilità etica di un progetto. Sono sempre più utilizzati per valutare e orientare le scelte finanziarie verso progetti che dimostrano un impegno concreto per la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e una governance trasparente ed etica.

⁹ La SROI è una recente metodologia basata sulla tradizionale analisi costi-benefici che, attraverso l'utilizzo di indicatori associati ai risultati raggiunti, punta a misurare il valore sociale degli interventi realizzati, in questo caso, attraverso l'impiego del premio eccedentario.



2.2.2.2.1 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di acconto e tempistiche di erogazione

Il valore di acconto del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata è funzione della fonte e della somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Il GSE riconosce la prima rata di acconto nel mese "m+1", mese di attivazione del contratto, relativamente al periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese "m". Successivamente, il calcolo e la pubblicazione avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese "m+1", con "m" mese di competenza del calcolo.

Il contributo in acconto è determinato stimando l'energia elettrica autoconsumata A_{ACVC} con le medesime modalità previste al paragrafo [2.2.2.1.1](#) Parte II e applicando a tale energia il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CU_{Afa},m pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione definita per le utenze in bassa tensione previsto per l'anno di riferimento.

Il corrispettivo di acconto del generico mese "m" è pari alla sommatoria dei corrispettivi di acconto calcolati per i diversi impianti/ UP facenti parte della configurazione:

$$\text{Acconto}_{ACV,m} = \sum A_{ACV,i}$$

Il valore A_{ACV} , dell'acconto spettante all'i-esimo impianto/ UP è calcolato come di seguito:

$$A_{ACV,i} = P \cdot \frac{H_j}{12} \cdot \alpha \cdot CU_{Afa},m = \text{corrispettivo economico di acconto per l'impianto/ UP "i"}$$

dove:

P_i = potenza dell'impianto/UP "i"

j = è la fonte di alimentazione dell'impianto o dell'UP "i"

H = ore di immissione annuali dell'impianto/ UP "i", stimate secondo i valori di seguito riportati (variabili in base alla zona geografica di ubicazione degli impianti¹⁰ nel solo caso degli impianti fotovoltaici):

- 900 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
- 1050 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
- 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
- 1.500 ore per impianti eolici
- 1.500 ore per impianti idroelettrici
- 5.000 Biogas e biomasse
- 500 ore per gli altri impianti

α = coefficiente di contemporaneità tra immissione e prelievo =0,60

Le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo sono le medesime di quelle previste per l'erogazione della tariffa incentivante di cui al paragrafo [2.2.2.1.4](#) Parte II.

Tali modalità di definizione del calcolo dell'acconto sono valide per l'anno 2024 e comunque fino all'erogazione del conguaglio annuale. Il GSE si riserva di proporre, per verifica ad ARERA, un aggiornamento

¹⁰ Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane:

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia-Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;

Sud: Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.



delle suddette modalità a valle del monitoraggio dei dati reali di condivisione dell'energia nelle configurazioni.

2.2.2.2.2 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di conguaglio e tempistiche di erogazione

Ai fini della determinazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (C_{ACV}), il GSE calcola:

- per ciascuna configurazione per l'autoconsumo diffuso, la quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile (E_{ACV}), quest'ultima pari alla somma delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese;
- nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, l'energia elettrica autoconsumata oraria e mensile tenendo conto dei soli impianti di produzione facenti parte dell'edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo (E_{ACVC}).

Nel caso di **gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** e di **gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente**, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (C_{ACV}), espresso in €, pari alla somma del:

- prodotto tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACV} mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afa),m}$ pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione ($TRAS_E$) definita per le utenze in bassa tensione;
- prodotto tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACVC} mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afb),m}$ pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo;
- la somma, per livello di tensione i e ore h , dei prodotti tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACVC} per livello di tensione, il coefficiente delle perdite evitate C_{PR} corrispondente al medesimo livello di tensione e il prezzo zonale orario P_z :

$$C_{ACV} = CU_{Afa),m} * E_{ACV} + CU_{Afb),m} * E_{ACVC} + \sum_i (E_{ACVC,i} * C_{PR,i} * P_z)_h$$

Nel caso di **comunità energetiche rinnovabili, di comunità energetiche dei cittadini, di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione e di clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione**, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (C_{ACV}), espresso in €, pari al prodotto tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACV} e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afa),m}$:

$$C_{ACV} = CU_{Afa),m} * E_{ACV}$$

Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afa),m}$, espresso in c€/kWh, è pari alla parte unitaria variabile della tariffa di trasmissione ($TRAS_E$) definita per le utenze in bassa tensione:

$$CU_{Afa),m} = TRAS_E$$



Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afb),m}$, espresso in c€/kWh, è pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo:

$$CU_{Afb),m} = BTAU$$

Il coefficiente delle perdite di rete evitate (c_{PR}) è pari a:

- a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
- b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.

La determinazione del corrispettivo avviene, per ciascun mese dell'anno di riferimento, con le modalità specificate al paragrafo [2.2.2.1.2](#) Parte II e con le tempistiche di erogazione previste [2.2.2.1.4](#) Parte II.

2.2.2.3 Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete

Nei casi in cui il Referente ha richiesto, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia immessa in rete per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione, il GSE regola anche le condizioni economiche relative al ritiro dedicato per i suddetti impianti, secondo le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 280/07 e ss.mm.ii..

2.2.2.2.3 Tempistiche di erogazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete

Il GSE procede alla pubblicazione del corrispettivo di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete entro il 25 del mese m+1 detto m mese di validazione della misura.

L'erogazione del corrispettivo di ritiro dell'energia elettrica immessa avviene di norma entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi. Nei casi in cui il soggetto Referente sia tenuto a emettere fattura, l'erogazione del corrispettivo è effettuata il mese successivo all'emissione della fattura.

Il termine di pagamento è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

La prima erogazione dell'anno è effettuata al netto del contributo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del GSE.

2.2.2.4 Modalità per la cessione dei crediti e del mandato all'incasso

Cessione dei crediti

Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) di cui al Decreto CACER, i crediti derivanti dal Contratto possono essere oggetto di cessione di credito da parte del Referente.

Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:



- la cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del Contratto in essere tra le parti, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione;
- i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
- l'atto di cessione del credito:
 - deve essere stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del Contratto;
 - deve essere redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello standard disponibile sul sito istituzionale del GSE che non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - deve avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ai sensi dell'articolo 69 del R.D. n. 2440 del 1923;
 - riporti in allegato il contratto quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione
 - deve essere accompagnato, in occasione della notifica al GSE, dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, anche al momento della notifica della cessione.

L'efficacia della cessione del credito nei confronti del GSE è subordinata all'accettazione da parte del GSE che avverrà a mezzo raccomandata o a mezzo PEC inviata a cedente e cessionario.

La cessione del credito ha validità fino alla scadenza del contratto oppure, nei casi in cui venga notificato un atto di retrocessione del credito, fino all'accettazione da parte del GSE dello stesso.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire rispettando le medesime condizioni sopra riportate per la cessione del credito ed avere la stessa forma dell'atto di cessione a cui si riferisce, nello specifico:

- dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- essere sottoscritta da entrambe le parti;
- essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Mandato all'incasso

Il mandato all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo in forza del mandato conferito.

Il conferimento del mandato all'incasso ad un soggetto terzo è ammesso esclusivamente per la totalità dei crediti, presenti e futuri, a favore di un unico mandatario sino ad eventuale revoca espressa. Le modalità di attivazione del mandato sono le stesse previste per la cessione del credito sopra riportate.

Il mandato all'incasso è efficace nei confronti del GSE a seguito dell'accettazione da parte del GSE che avverrà tramite raccomandata inviata al Mandante e al Mandatario.

Il Mandato ha validità fino alla scadenza del Contratto oppure fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca. La revoca del mandato a firma congiunta deve avvenire nella stessa forma del mandato a cui si riferisce e rispettando le medesime condizioni sopra riportate riferite al Mandato.



In caso di revoca il GSE provvederà a pagare i crediti residui al Referente a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della revoca del mandato. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

I modelli standard e la documentazione informativa sono disponibili sul sito istituzionale del GSE.

2.2.2.5 Corrispettivi a copertura dei costi gestionali ed operativi

I beneficiari della tariffa incentivante sono tenuti a versare su base annua un corrispettivo mediante compensazione delle somme erogate al soggetto Referente, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 106 del 15 marzo 2024.

2.2.3 Dati di misura, profilazioni e relative modalità di utilizzo ai fini della definizione dell'energia elettrica oggetto di incentivazione e autoconsumata

Il GSE acquisisce con flusso mensile, dal gestore di rete, responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni:

- energia prodotta: energia rilevata dai misuratori con il codice M2, dedicati alle sezioni d'impianto;
- energia immessa: nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell'energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest'ultimo;
- energia prelevata: energia rilevata in ingresso dal contatore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica condivisa in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale".

La misura verrà trasmessa dal gestore di rete con la granularità prevista ai sensi del TIS, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese "m+1" successivo al mese di competenza m, secondo quanto previsto dal TIME. Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.

Nel caso di misure non trattate orarie ai sensi del TIS, per il calcolo dell'energia condivisa sarà necessario effettuare una riprofilazione su base oraria dei dati di misure. A tale scopo, come previsto dall'articolo 8.6 del TIAD, il gestore di rete configura i misuratori per la rilevazione dei dati di misura orari non validati e li trasmette al GSE. Tali dati verranno utilizzati dal GSE solamente per la profilazione dei dati monorari o per fasce validati.

In caso di indisponibilità del dato non validato orario, il gestore di rete ne darà opportuna informazione al Referente e al GSE. In tali casi, il GSE ai fini della ripartizione oraria delle misure applicherà dei profili standard, definiti dal medesimo GSE per ciascuna tipologia di cliente finale (definita dal TIT) e per ciascuna tipologia di impianto/fonte primaria. Tali profili standard saranno esplicitati per ogni casistica e definiti in un documento specifico verificato positivamente dal Direttore della Direzione Mercati Energia dell'ARERA e pubblicato sul sito del GSE. Ai fini dell'individuazione dei profili standard per il prelievo, verranno utilizzati i dati storici



presenti sul Sistema Informatico Integrato (di seguito SII), mentre per l'immissione verranno utilizzati i dati storici di produzione nella disponibilità del GSE. Le informazioni, riferite alla tipologia di cliente finale per ciascun utente, utili per l'assegnazione del profilo standard saranno acquisite, ai sensi dell'articolo 8.3 del TIAD, dal Registro Centrale Ufficiale (RCU). Inoltre, come previsto dall'articolo 8.7 del TIAD, il GSE si riserva di utilizzare i profili standard in tutti i casi in cui, alla data del 31 marzo dell'anno "a+1", non siano state trasmesse le misure orarie non validate dal gestore di rete anche nei casi in cui non sia presente la dichiarazione di indisponibilità. Eventuali variazioni di dati anagrafici, messi a disposizione dal SII al GSE per la definizione delle tipologie di utenza, avranno validità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione della variazione.

Sezione 3 Modifiche alle configurazioni apportate successivamente alle domande di accesso

Di seguito vengono indicate le principali tipologie di modifica alle configurazioni che **vanno comunicate al GSE dal Referente** secondo le modalità rese note dal medesimo GSE.

A seguito della ricezione della comunicazione relativa agli interventi di modifica effettuati il GSE avvia un procedimento amministrativo secondo il medesimo iter descritto al paragrafo [2.1.3](#) Parte II.

Il contratto per la regolazione del servizio per l'autoconsumo diffuso è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall'inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori.

Le principali tipologie di modifica sono le seguenti:

- a. aggiunta o rimozione di uno o più punti di connessione in prelievo;
- b. aggiunta o rimozione di impianti di produzione o unità di produzione;
- c. richiesta di ritiro o di chiusura del servizio di ritiro dell'energia elettrica immessa.

Le aggiunte o rimozioni di impianti/UP e/o punti di connessione in prelievo vanno comunicate entro 120 giorni dalla data di aggiunta/rimozione. La decorrenza della modifica non potrà comunque essere antecedente alla data di decorrenza della configurazione in essere al momento della comunicazione.

Nel caso di aggiunte comunicate oltre i 120 giorni, la decorrenza della modifica non potrà essere antecedente al giorno di comunicazione della modifica stessa fatto salvo quanto previsto nella news del GSE per le modifiche avvenute prima del 4 aprile 2025 (<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/cer-e-autoconsumo-attiva-la-procedura-per-la-comunicazione-delle-modifiche>).

Il cambio di titolarità di un punto di connessione in prelievo va comunicata al GSE solo nel caso in cui il nuovo cliente finale sia un soggetto a cui si applica il fattore di riduzione, di cui al paragrafo [2.2.2.1.2](#) Parte II, che non trovava invece applicazione per il precedente cliente finale (o viceversa). In questo caso, sarà necessario comunicare al GSE contestualmente la rimozione del vecchio cliente finale e l'aggiunta del nuovo.

Si segnala che, oltre alle suddette, vanno segnalate tutte le modifiche che possono avere incidenza sul calcolo dei contributi spettanti e sui requisiti necessari.

Sono altresì consentiti interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi:

- a. superiori al 5%, per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW;
- b. superiori all'1%, per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW.

Si segnala che, oltre a quanto sopra espressamente riportato, vanno segnalate tutte le modifiche che possono avere incidenza sul calcolo dei contributi spettanti e sui requisiti necessari.



Sezione 4 Verifiche e controlli

2.4.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE

Il GSE può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità agli incentivi nonché dei presupposti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, come stabiliti dal Decreto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e della Legge n. 241/1990, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti dei soggetti interessati e in contraddittorio con il Referente e/o con soggetti da questo delegati.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al legale rappresentante della CACER a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Referente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/1990, il Referente ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Referente deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili.



Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Per quanto di competenza, si applica l'art. 42 del D.lgs. 28/11 e i relativi provvedimenti di attuazione.

Sezione 5 Decadenza della tariffa incentivante

2.5.1 Casi di decadenza

Il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, in particolare, le seguenti violazioni rilevanti:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia auto consumata;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo [1.2.1.5](#) Parte II);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione dei contributi economici spettanti, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.

CAPITOLO 3 MODALITA' DI RACCORDO PER LA TRANSIZIONE DEL MECCANISMO DI CUI ALL'ART 42 BIS DEL D.L. 162/2019 AL MECCANISMO DI CUI AL DECRETO CACER

Le configurazioni qualificate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 (DM 16 settembre 2020) verranno gestite secondo le modalità previste dal TIAD. Nel caso in cui il soggetto Referente di configurazioni già incentivate ai sensi del DM 16 settembre 2020 voglia eliminare impianti/UP o punti di connessione in prelievo ovvero inserire ulteriori punti di connessione in prelievo o nuovi impianti/UP



nella configurazione già qualificata, compresi nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui la configurazione si riferisce, può presentare una nuova richiesta con le medesime modalità descritte al paragrafo [2.1.1](#) Parte II indicando tutti gli impianti di produzione/UP e le utenze in prelievo della nuova configurazione, ivi compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione, fermo restando che, nel caso di inserimento di nuovi impianti/UP per i quali si richiede l'accesso agli incentivi di cui al Decreto CACER, la configurazione dovrà possedere tutti i requisiti previsti ai sensi delle presenti Regole Operative.

Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 e non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle condizioni previste dal TIAD, a condizione che la configurazione rimanente sia costituita da almeno un impianto/UP e due clienti finali. In caso contrario verrà risolto il contratto in essere.

In caso di esito positivo della richiesta il nuovo contratto con il GSE sarà stipulato secondo i termini definiti nelle presenti Regole Operative, il periodo di erogazione degli incentivi per gli impianti/UP provenienti dalla configurazione qualificata ai sensi del DM 16 settembre 2020 continuerà per il periodo residuo di diritto e la tariffa incentivante sarà mantenuta pari a quella inizialmente riconosciuta.

Nel caso di Comunità energetiche rinnovabili tali impianti/UP non verranno comunque considerati ai fini del computo della soglia massima del 30% di potenza prevista per gli impianti esistenti.

PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR)

CAPITOLO 1 I REQUISITI

Sezione 1 Requisiti delle configurazioni

Gli impianti o potenziamenti di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è possibile richiedere i contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR dovranno far parte, una volta realizzati, di una configurazione di **CER** o di **gruppo di autoconsumatori**.

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti già rappresentati nella Parte II:

- per **le CER**, al paragrafo generale [1.2.2](#) Parte II e a quello relativo all'atto costitutivo/statuto ([1.2.2.2](#) Parte II);
- per **i gruppi di autoconsumatori**, al paragrafo generale [1.2.3](#) Parte II e a quello relativo ai clienti e produttori che possono far parte dei gruppi [1.2.3.2](#) in relazione alla necessità di aver sottoscritto un contratto di diritto privato.

1.1.1 Requisiti degli impianti

L'impianto di produzione/UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);



- vi. essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l'impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;
- ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi [1.2.1.2](#) e [1.2.1.3](#), ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e *tagging climatico*, come meglio specificati nell'[Appendice C](#);
- xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui all'Appendice B.

Il soggetto Beneficiario può richiedere l'accesso ai contributi anche per più di un impianto di produzione/UP.

In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà presentare distinte richieste di accesso per ciascuno degli impianti o potenziamenti di impianto.

Si specifica che:

- i requisiti viii. e ix. si applicano anche ai progetti già presentati alla data del 26 giugno 2025 (data di entrata in vigore del Decreto 127/25);
- possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti
 - o la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);
 - o la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell'aggiornamento dello Sportello, definita dal MASE con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l'avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.

1.1.2 Soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario del contributo (soggetto attuatore esterno) deve essere il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che potrà essere:

- i. nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER **avente i requisiti rappresentati nel paragrafo [1.2.2.3](#) Parte II**;
- ii. nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell'edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori **aventi i requisiti rappresentati nel paragrafo [1.2.3.2](#) Parte II**.

È necessario, inoltre, che non ricorrano le cause di esclusione indicate nel paragrafo [1.2.1.1](#) Parte II.



1.1.3 Identificazione del Titolare Effettivo ed assenza del conflitto di interesse

In base al paragrafo 2, lettera d), articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, *“ai fini dell’audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza”* è previsto l’obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui *“il nome del destinatario finale dei fondi (...); il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (...)”*.

Il Soggetto beneficiario dovrà fornire, in fase di invio della richiesta, compilando gli appositi campi previsti sul Portale Informatico, i dati identificativi del titolare effettivo, così come definito dall’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in conformità con quanto stabilito dalla Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori e di quanto altresì stabilito nelle Circolari RGS del 15 settembre 2023, n. 27.

Ogni titolare effettivo dovrà rendere una propria dichiarazione indicando anche l’assenza di ogni conflitto di interesse.

Ai soli fini di indirizzo, si riportano i criteri generali recepiti all’interno delle suddette Linee Guida per l’identificazione del titolare effettivo:

1. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente/società, ovvero il relativo controllo.

In particolare:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
 3. Qualora l’applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente/società.

Il criterio previsto al punto 3 sopra riportato consente l’individuazione del titolare effettivo anche nel caso di soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute, le fondazioni bancarie, i comitati, i condomini, le parrocchie, ecc.

In tali casi, ad esempio, è possibile indicare quale titolare effettivo il legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il Soggetto beneficiario è comunque tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra.



Il Soggetto Beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano/abbia conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, nonché eventuali modifiche o variazioni relative ai dati identificativi del titolare effettivo come comunicati in sede di invio della richiesta di accesso al contributo.

1.1.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'[Appendice E](#).

Si ricorda che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche descritte al paragrafo [1.1.1](#) Parte III.

Si specifica inoltre che:

- le spese devono **essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori**, pena la loro inammissibilità, **ad eccezione** di quelle **spese** elencate nell'Allegato 2 propedeutiche alla presentazione della domanda e **che non costituiscono avvio dei lavori**;
- tutte le spese dovranno **essere sostenute dal soggetto beneficiario** e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro il 30 giugno 2026);
- le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato:
 - numero e data di emissione;
 - Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del Soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
 - gli estremi identificativi del soggetto che emette la fattura (denominazione sociale, CF o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN, etc.);
 - **il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;**
 - il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
 - gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
 - la dicitura *"Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - Iniziativa Next Generation EU"*;
 - la descrizione della tipologia d'intervento alla quale si riferiscono gli importi (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).

Con riferimento ai giustificativi di pagamento effettuati (ricevute dei bonifici), la causale deve riportare:

- il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
- Il riferimento al PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);
- il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
- il riferimento al numero e alla data della fattura;
Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge); se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento.

Si precisa che le **spese maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo in conto capitale** - e in particolare nel caso di spese di connessione alla rete elettrica nazionale, di spese per gli studi di prefattibilità e di spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse quelle necessarie alla



costituzione delle configurazioni - non rilevano ai fini della data di avvio del progetto. Pertanto, dette spese possono essere ammesse alla rendicontazione ai sensi del Decreto del 7 dicembre 2023 n. 414 e ss.mm.ii., non costituendo “avvio lavori”, secondo quanto disposto sul punto dalla Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

In riferimento a tali spese, maturate in data antecedente alla presentazione dell'istanza, i soggetti beneficiari, ai fini della rendicontazione, possono adottare una delle specifiche misure correttive previste dalle **Linee Guida per i Soggetti Attuatori**, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti (paragrafo 4.2.2 Rendicontazione delle spese - 4.2.2.1 Elementi preliminari in materia di ammissibilità della spesa).

1.1.5 Cumulabilità del contributo PNRR

Il contributo PNRR è cumulabile con:

- altri contributi in conto capitale **diversi** da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'[Appendice E](#)) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (come specificato al successivo paragrafo [1.1.6](#) Parte III). In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- la tariffa incentivante decurtata, secondo quanto previsto all'[Appendice B](#), paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ricevuto;

Il contributo PNRR non è cumulabile con:

- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle presenti Regole;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

1.1.6 Doppio finanziamento

“Il concetto di “doppio finanziamento” nell'ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell'Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell'Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall'Unione.



In particolare, l'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che "il sostegno nell'ambito dello strumento si aggiunge a quello fornito da altri programmi e strumenti dell'Unione". Il rispetto delle disposizioni regolamentari con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, si sostanzia pertanto:

- nel **divieto di coprire gli stessi costi sostenuti dal PNRR contestualmente da parte di altri programmi/strumenti dell'Unione** (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR), cioè il destinatario finale non dovrebbe ricevere un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR che da altri fondi dell'Unione Europea;
- nel **divieto di cofinanziare l'intervento, nell'ambito dei massimali già riportati per il rispetto del cumulo** (come specificato al paragrafo [1.1.5](#) Parte III), **con altri fondi dell'Unione** (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR) in quanto ciò comporterebbe che lo Stato membro riceva un sostegno da due diverse fonti di finanziamento dell'Unione Europea.

CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Sezione 1 Domanda di accesso al contributo in conto capitale

2.1.1 Tempistiche e modalità

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuato dal Soggetto beneficiario solo **a seguito dell'apertura dello sportello** di cui verrà dato avviso secondo lo schema presente in Allegato [1](#) e implica **la conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio** di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 30 novembre 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

La richiesta **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo PNRR** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Si evidenzia che le **richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - **non saranno tenute in considerazione**.

Il beneficiario dovrà allegare la documentazione relativa all'impianto/UP e alla comunità/gruppo elencata nell'Allegato [3](#) e scaricare, sottoscrivere e inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.

Il fac-simile della istanza di accesso è riportato all'Allegato [2](#).

Il GSE ha, poi, l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.



Il beneficiario dovrà, comunque, **conservare e rendere disponibili**, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, **tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di accesso al beneficio**.

2.1.2 Istruttoria, valutazione e comunicazione delle risultanze dell'istruttoria al soggetto Beneficiario

Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

- a) un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata** a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell'invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER, finalizzato a verificare il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità al beneficio, nell'ambito del quale il GSE può chiedere integrazioni;
- b) l'invio di una comunicazione **al soggetto Beneficiario** recante le risultanze dell'istruttoria.

In particolare, **il GSE comunica al soggetto Beneficiario** all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Portale SPC:

1. **le risultanze dell'istruttoria**. Nel caso in cui dalle risultanze dell'istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l'ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell'impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto.

Il CUP identifica l'intervento o progetto d'investimento pubblico per il quale è richiesto l'accesso ai contributi in conto capitale. È lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e costituisce la principale entità del monitoraggio degli obiettivi previsti dal PNRR quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali;

2. **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto CACER, dalla Delibera e dalle presenti Regole Operative.

Il GSE **conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta** al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

Il GSE trasferisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di **concessione** che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

A valle della registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l'ammissione al finanziamento e sancire l'avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

L'atto d'obbligo dovrà essere sottoscritto dai Soggetti beneficiari entro le tempistiche indicate nel decreto di concessione attraverso il Portale informatico del GSE.



Sezione 2 Accesso al contributo in conto capitale

2.2.1 Determinazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del **40% della spesa ammissibile**, come definita al paragrafo [1.1.4](#) Parte III, fermi restando i massimali di spesa previsti dal Decreto, indicati nell'[Appendice E](#).

La determinazione del **contributo in conto capitale massimo erogabile** verrà, quindi, effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal Decreto CACER, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell'eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale. Il valore sarà indicato nell'atto di concessione emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'ammontare del **contributo in conto capitale spettante** potrà essere rideterminato in diminuzione, al momento dell'erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della potenza nominale dell'impianto effettivamente installata.

2.2.2 Avvio lavori, raggiungimento del target di progetto e comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione

Entro 30 giorni dall'avvio dei lavori, il soggetto Beneficiario dovrà comunicare, attraverso il Portale informatico del GSE, la data dell'avvenuto avvio dei lavori.

La comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione - unitamente alla documentazione atta a certificare tale data e a comprovare la potenza nominale effettivamente installata - dovrà essere comunicata al GSE con la rendicontazione delle spese a saldo entro il **31 agosto 2026**, con modalità che saranno indicate nel vademecum redatto dal GSE per la rendicontazione delle spese sostenute che sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Fermo restando il termine ultimo del 31 agosto 2026 per la trasmissione della comunicazione di fine lavori e dell'ulteriore documentazione giustificativa a corredo, al fine di agevolare lo svolgimento delle azioni di controllo di competenza del GSE e del Ministero, nonché anticipare i tempi del trasferimento del saldo in favore del soggetto Beneficiario, è altamente raccomandato di provvedere all'adempimento in parola entro la data del **31 luglio 2026**.

2.2.3 Richiesta contributo in conto capitale

In seguito al rilascio dell'Atto di concessione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo sul portale informatico GSE, il soggetto Beneficiario può richiedere, al GSE, il contributo in conto capitale nelle modalità di seguito illustrate.

Per impianti di **Potenza $\leq$ 200 kW** il soggetto Beneficiario può richiedere:

Opzione 1

- un'anticipazione fino al 30% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per impianti di **200 kW < Potenza $\leq$ 1000 kW** il soggetto Beneficiario può richiedere:



Opzione 1

- un'anticipazione fino al 30% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2

- l'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
- il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 3: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Si rimanda ai successivi paragrafi per maggiori dettagli.

2.2.3.1 Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale

Il soggetto Beneficiario ha la facoltà di richiedere un'anticipazione fino al 30% massimo del contributo in conto capitale massimo erogabile, attraverso il **Portale informatico del GSE**.

Eventuali comunicazioni e richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata, e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il soggetto Beneficiario deve inviare, attraverso il Portale informatico del GSE, l'apposita domanda utilizzando il "Modello richiesta di anticipazione" corredato dalla seguente documentazione:

- una **fideiussione**¹¹, a copertura del 100% della quota richiesta a titolo di anticipazione, redatta esclusivamente secondo l'apposito modello "Modello Garanzia". In particolare, l'anticipazione richiesta dovrà essere garantita dalla presentazione di una garanzia bancaria, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da un Istituto bancario o una impresa di assicurazione o un altro istituto finanziario abilitati ai sensi della normativa vigente ad operare sul territorio italiano;
- della comunicazione del **conto corrente dedicato**¹², in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, redatto secondo l'apposito modello "Comunicazione del conto corrente".

Il "Modello richiesta di anticipazione", il "Modello Garanzia" e la "Comunicazione del conto corrente" che il soggetto Beneficiario deve utilizzare sono disponibili nell'[Allegato 4](#) – Modelli per la richiesta di anticipazione del presente documento.

Successivamente alla conclusione della valutazione, il GSE trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica gli esiti per i seguiti di competenza.

Il GSE ha poi l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.

Tali modalità si applicano anche ai progetti già presentati alla data del 26 giugno 2025 (data di entrata in vigore del Decreto 127/25).

¹¹ Solo per i Soggetti attuatori esterni/beneficiari di natura privata.

¹² Solo per i Soggetti attuatori esterni/beneficiari di natura privata.



2.2.3.2 Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale

Per i soli impianti di potenza superiore a 200 kW, in alternativa alla richiesta di anticipazione di cui al precedente paragrafo [2.2.2.1](#), il soggetto Beneficiario potrà richiedere, al GSE, una quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile all'intervento pari al 40%.

Per poter richiedere il rimborso della quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile il soggetto Beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di rimborso della quota intermedia, si rimanda a quanto descritto nel vademecum redatto dal GSE per la rendicontazione delle spese sostenute, redatto in conformità, ove pertinente, coi principi e le procedure illustrate nel documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del MASE e nelle allegate "Linee guida per i Soggetti attuatori".

Il GSE ha poi l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.

Tali modalità si applicano anche ai progetti già presentati alla data del 26 giugno 2025 (data di entrata in vigore del Decreto 127/25).

2.2.3.3 Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale

La domanda di rimborso della quota a saldo del contributo in conto capitale spettante potrà essere inviata, al GSE, dal soggetto Beneficiario solo dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto e dopo aver sostenuto tutte le spese ammissibili relative al completamento dell'impianto.

L'erogazione della quota a saldo potrà avvenire sulla base della presentazione della richiesta di rimborso da parte del soggetto Beneficiario, comprensiva anche della documentazione comprovante il raggiungimento del target di progetto e la conclusione dei lavori di realizzazione/potenziamento dell'impianto/UP oggetto di contribuzione PNRR in base ai tempi e secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.2 del presente Capitolo.

Si ricorda, in ogni caso, che come previsto alla [Sezione 4](#) del presente Capitolo, sarà disposta la revoca del contributo in conto capitale nel caso in cui non venga stipulato il contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione nell'ambito della quale è ricompreso l'impianto/UP per il quale è richiesto il suddetto contributo.

Si rimanda al [Capitolo 1](#) Parte II e al [Capitolo 2](#) Parte II in merito ai requisiti del soggetto Referente e alle modalità di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di rimborso della quota a saldo, si rimanda a quanto descritto nel vademecum redatto dal GSE per la rendicontazione delle spese sostenute, redatto in conformità, ove pertinente, coi principi e le procedure illustrate nel documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del MASE e nelle allegate "Linee guida per i Soggetti attuatori".

Il termine ultimo per l'invio della domanda di rimborso a saldo è fissato al **31 agosto 2026**.

Come già evidenziato nel par. 2.2.2, fermo restando il termine ultimo del 31 agosto 2026 per l'invio della domanda di rimborso a saldo, al fine di agevolare lo svolgimento delle azioni di controllo di competenza del GSE e del Ministero, nonché anticipare i tempi del trasferimento del saldo in favore del soggetto Beneficiario, è altamente raccomandato di provvedere all'adempimento in parola entro la data del **31 luglio 2026**.



Il GSE ha poi l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.

Tali modalità si applicano anche ai progetti già presentati alla data di entrata in vigore del Decreto 127/25.

2.2.4 Tempi e modalità di erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale spettante al soggetto Beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sezione 3 Modifiche al progetto apportate prima dell'erogazione del contributo in conto capitale

Ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, è possibile apportare al progetto modifiche che non comportino il venir meno di uno o più dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda di ammissione al PNRR.

Si specifica che:

- la modifica della connessione, anche nel caso in cui si preveda il rilascio di un nuovo preventivo, non determina il venir meno dei requisiti per il riconoscimento del contributo PNRR. In tal caso è sufficiente che l'accettazione del preventivo avvenga entro la data di chiusura dello Sportello e non è necessario inviare alcuna comunicazione al GSE. Rientra in tale fattispecie anche il caso di modifica dell'iter di connessione, da Modello Unico a iter di connessione "standard";
- è consentito il passaggio a un'altra configurazione di CER o di un altro Gruppo di autoconsumatori che rispettino i requisiti riportati nelle presenti Regole. In questo caso, non è necessario effettuare alcuna comunicazione al GSE, atteso che il Referente della configurazione, a fronte della trasmissione della richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso, fornirà al GSE l'informazione in ordine all'inserimento dell'impianto in un altro Gruppo di autoconsumatori/CER.

Nel caso in cui dopo la presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo PNRR, sopravvenga una modifica soggettiva che determini il venir meno di uno dei requisiti per l'adesione del soggetto alla CER/Gruppo (ad esempio, nel caso di PMI che diventi una grande impresa), il soggetto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE nonché a restituire eventuali importi ricevuti fino a quel momento a titolo di anticipo o di quota intermedia. In ogni caso, l'impianto di produzione potrà comunque essere messo nella disponibilità di una CACER in relazione al quale il soggetto potrà operare in qualità di produttore terzo.

Si precisa che è consentito il subentro di un nuovo soggetto al soggetto Beneficiario esclusivamente per successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni aziendali che comportino successione nei rapporti pendenti del soggetto beneficiario. In tal caso, occorrerà trasmettere al GSE la dichiarazione di cui all'Allegato 2 "Modello di successione persona fisica/giuridica" firmata dal nuovo soggetto beneficiario (subentrante) corredata dalla documentazione che attesti la successione (quale, in particolare, la documentazione attestante la propria qualità di erede/legatario ovvero, in caso di ristrutturazioni aziendali, copia dell'atto di trasformazione, fusione, scissione, ecc.), unitamente alla *Dichiarazione del titolare effettivo* e alla *Dichiarazione dell'eventuale esposizione politica* per l'accesso al contributo PNRR i cui format sono allegati alle presenti Regole operative.

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE conduce un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, volto ad accertare la sussistenza della causa per il subentro, l'identità del subentrante, il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti richiesti, nonché il possesso dei requisiti all'originario richiedente.

Qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi o documenti aggiuntivi, il GSE potrà richiedere all'interessato integrazioni.

Il GSE conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario ovvero ad altri soggetti interpellati dal GSE.

Conclusa l'istruttoria, il GSE trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze dell'istruttoria condotta e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, autorizza con proprio provvedimento il subentro.

Eventuali altre modifiche che intervengano prima dell'erogazione del contributo e che determinino il venir meno dei requisiti di partecipazione devono essere tempestivamente comunicate dal soggetto Beneficiario mediante PEC all'indirizzo acce@pec.gse.it. In tal caso il soggetto beneficiario sarà tenuto a restituire eventuali importi ricevuti fino a quel momento a titolo di anticipo o di quota intermedia.

Sezione 4 Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale

Per le modalità di svolgimento delle verifiche si rimanda al paragrafo [2.4.1](#) Parte II.

La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto CACER;
- dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
- mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1
- violazione dei principi generali di *DNSH* e *tagging* climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi e per l'entrata in esercizio degli impianti/UP di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto CACER;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo [1.2.1.5](#) Parte II). A tal riguardo, si specifica che la valutazione dell'eventuale riconducibilità tra soggetti è effettuata anche al momento della presentazione della richiesta di accesso al contributo in conto capitale;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione;
- mancata stipula del contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione per almeno 5 anni nell'ambito di una configurazione CACER.

ALLEGATI



Allegato 1. Schema di avviso contributo in conto capitale



Sezione 1 - Finalità e ambito di applicazione

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 16 maggio 2025 n. 127, disciplina l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Con il presente Avviso, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 199/2021, di quanto disciplinato al Titolo III del D.M. e dalle proprie "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" (nel seguito, Regole operative), il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici PNRR (anche detti "contributi PNRR") per l'attuazione della Misura.

Le finalità generali alle quali il presente Avviso si ispira sono quelle dei principi DNSH, Tagging climatico, parità di genere, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente avviso sono:

- Gli artt. 8, 14, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021;
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414;
- Il Decreto del Ministro n. 59 del 28 febbraio 2025 con il quale il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 è stato prorogato al 30 novembre 2025;
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 16 maggio 2025 n. 127 con il quale sono state apportate modificazioni al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Inoltre:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Le modifiche al PNRR, intervenute rispettivamente in data 8 dicembre 2023 (CID 16051/23 ADD 1 ECOFIN 1291 UEM 420 FIN 1250), 4 marzo 2024 e 14 maggio 2024 (CID 9399/24 ECOFIN 522 UEM 131 FIN 397 CADREFIN 86) e la nuova proposta di revisione del PNRR per l'Italia che è stata valutata positivamente dalla Commissione Europea e approvata dal Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 (documento 9587/25 ECOFIN 633 UEM 182 FIN 595 ECB EIB).
- la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR che prevede, in particolare, l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità



energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, come modificata in sede di revisione tecnica del PNRR la cui valutazione positiva è stata espressa dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 cit.;

- il Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. «Decreto Bollette» convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60), con il quale (Art. 1 bis - Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili) è stata innovata la disciplina dell'art. 31, comma 1, lett. b) del D.lgs. 199/2021, stabilendo che: «*b) La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*» e con il quale è stata, altresì, innovata a disciplina dell'art. 31, comma 1, lett. d) del D.lgs. 199/2021,



stabilendo che: *“la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”*.

- Il DL 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. “Decreto Bollette” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60), con il quale (Art. 1-ter: Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche) è stato stabilito che: *“Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto, deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023”*.

Sezione 3 – Definizioni

Si rimanda, per quanto applicabile, alle definizioni riportate nelle Regole Operative.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell’avviso

Fatte salve eventuali modifiche decise in sede Europea, la dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 2.200.000.000 Euro, mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.

Sezione 5 – Soggetti Beneficiari ammissibili

I soggetti Beneficiari sono i soggetti che sostengono l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.

I soggetti Beneficiari devono trovarsi nelle condizioni e rispettare i requisiti riportati in dettaglio nelle Regole Operative.

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Sono finanziabili gli interventi di nuova costruzione o di potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, inseriti all’interno di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili o di sistemi di autoconsumo collettivo.

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

L’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;



- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- vi. essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l'impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
- viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;
- ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi **1.2.1.2 e 1.2.1.3** delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e *tagging climatico*, come meglio specificati nell'[Appendice C](#) delle Regole Operative;
- xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui all'Appendice B delle Regole Operative.

Si specifica che possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti:

- la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);
- la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell'aggiornamento dello Sportello, definita dal MASE con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l'avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.

Sezione 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Alla copertura dei contributi di cui al presente Avviso si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR pari a 2.200.000.000 Euro.

I lavori di realizzazione dell'impianto ammesso al contributo devono essere completati entro il 30 giugno 2026.

Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2027.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal soggetto Beneficiario per la realizzazione del progetto.

Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR di riferimento.

Sono ammissibili, ai sensi del Decreto, le seguenti spese:



- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo in conto capitale, ed in particolare nel caso di spese di connessione alla rete elettrica nazionale, di spese per gli studi di prefattibilità e di spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, non rilevano ai fini della data di avvio del progetto e pertanto, non costituiscono "avvio lavori".

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: - 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW; - 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; - 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; - 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario avente i requisiti previsti nelle Regole Operative.

Lo sportello sarà aperto il giorno XX/XX/XX alle ore XX:XX e sarà chiuso improrogabilmente il XX XX XX alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

Il soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere la richiesta per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC", accessibile previa autenticazione dal **Portale informatico dei clienti GSE** (<https://areaclienti.gse.it/>), e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo PNRR** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**".

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

I soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Tali importi, maggiorati dell'IVA ove prevista, dovranno essere versati secondo le modalità indicate dal GSE.

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista nell'Allegato 3 delle Regole Operative, secondo le specifiche ivi contenute.



Il soggetto Beneficiario, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Sezione 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

- un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata**;
- l'invio di una comunicazione **al Soggetto beneficiario** recante le risultanze dell'istruttoria.

In particolare, **il GSE comunica al Soggetto beneficiario, in alternativa:**

- **le risultanze dell'istruttoria.** Nel caso in cui dalle risultanze dell'istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l'ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell'impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto;
- **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative.

Il GSE **conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta** al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario. Il GSE trasferisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana **il decreto di concessione** che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dopo la registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l'ammissione al finanziamento e sancire l'avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Il GSE, attraverso il Portale, con modalità operative che renderà note, metterà a disposizione l'atto d'obbligo che il Soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere.

Sezione 12 - Obblighi del soggetto Beneficiario

Il soggetto Beneficiario è tenuto a:

- completare i lavori di realizzazione/potenziamento dell'impianto/UP agevolato entro il 30 giugno 2026;
- comunicare la data di avvio lavori del progetto;
- far entrare in esercizio l'impianto di produzione entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- trasmettere al GSE entro il 31 agosto 2026 la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute unitamente alla comunicazione del fine lavori e all'ulteriore documentazione atta a certificare il completamento dell'intervento agevolato entro la data del 30 giugno 2026, nonché il raggiungimento del target progettuale nel rispetto delle condizioni definite dal PNRR;
- adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;



- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero il GSE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

Sezione 13 - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole operative, pubblicate sul sito web GSE.



Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile. Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sezione 15 - Modifiche dell'avviso

Le modifiche del presente avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Il GSE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 - Responsabile dell'avviso

Il Responsabile del seguente avviso è _____ della Direzione _____

Sezione 17 - Tutela della privacy

Trattamento dei dati personali

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per ogni questione afferente alla protezione dei dati, contattabile ai seguenti indirizzi e-mail PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al Decreto di riferimento e alle connesse Regole Operative, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel Decreto 7 dicembre 2023 n. 414.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto Referente/Cliente finale/Produttore), nonché dai dati tecnici degli impianti o dei punti di connessione.



5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall’esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all’uopo nominati.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva di trasmettere i suoi dati personali, ove occorra, a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l’Agenzia delle Entrate, l’Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori).

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste.

Va da sé che l’eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

- esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta del RPD sopra riportati con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;

- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale del Garante per la protezione dati personali.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i



diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Sezione 18 - Meccanismi sanzionatori

La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2 del D.M.;
- dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
- mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1;
- violazione dei principi generali di *DNSH* e *tagging* climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi e l'entrata in esercizio di cui all'articolo 7, comma 3 del D.M. 127/25;
- mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione

È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per almeno 5 anni.

Sezione 19 - Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Sezione 20 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del D.M. 414/23 come modificato dal D.M. 127/25 e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, XX mese 2025



Allegato 2. Modelli per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e ss.mm.ii. (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:



- <di essere il Referente/ di aver ricevuto specifico mandato¹³ da parte <della comunità <nome comunità> / dei clienti finali e dei produttori facenti parte> della configurazione, oggetto della presente richiesta, di¹⁴ [comunità di energia rinnovabile, costituitasi / comunità energetica dei cittadini, costituitasi / gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi / gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, costituitosi / autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione/ cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione], in data .../.../.....[inserire la data di costituzione della configurazione] a seguito dell’entrata in esercizio del/della primo/a impianto/sezione di impianto facente parte o che rileva per la configurazione, avvenuta in data .../.../.....[data di entrata in esercizio del primo impianto/sezione di impianto potenziante della configurazione], e <dell’adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo della comunità <nome comunità>, avvenuto/a>/ <della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo, avvenuta> in data .../.../.....[data di creazione dell’associazione], per l’espletamento del ruolo di Referente, secondo quanto previsto e disciplinato dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative pubblicate sul sito internet del GSE;
- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto¹⁵:
 - a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- che le informazioni relative alle sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi produttori, nella tabella seguente

Nome e Cognome / ragione sociale produttore	Codice Fiscale/ P.IVA. produttore	Produttore facente parte della / rileva nella configurazione e	Tipologia di soggetto produttore	Codice ATECO prevalente produttore	Codice CENSIMP	Codice Sezione	Codice POD sezione	Sezione esterna all’edificio/condominio ¹⁶	Sezione per cui si richiede l’incentivo ¹⁷

¹³ Il mandato non è richiesto qualora il Referente sia la Comunità stessa ovvero, nel caso dei Gruppi, il Condominio o il proprietario dell’edificio. Nel caso di Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza, in presenza di un unico cliente coincidente con l’unico produttore che riveste anche il ruolo di Referente, non è richiesto il mandato.

¹⁴ Specificare la tipologia di configurazione per la quale si sta presentando richiesta.

¹⁵ Solo nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.

¹⁶ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.

¹⁷ Nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.



e che tali sezioni risultano tutte <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete¹⁸ / ubicate nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione¹⁹ / ubicate in aree nella piena disponibilità del cliente finale della configurazione²⁰>;

- che le informazioni relative ai punti di connessione in prelievo rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi clienti finali, ivi inclusi gli eventuali clienti finali che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori, hanno rilasciato una liberatoria²¹ ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata, nella Tabella A, allegata alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante, e che tali punti di connessione sono ubicati nello stesso edificio/condominio a cui si riferisce la configurazione e i prelievi di energia elettrica afferenti a tali punti di connessione non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono dovuti i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
- che per la sezione di impianto identificata dal codice [inserire il codice sezione] rilevante ai fini della configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso si intende richiedere, come data di decorrenza per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, la data del/.....;
- che le sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso sono alimentate da fonti rinnovabili e possiedono i requisiti stabiliti dall'Allegato A alla Delibera e dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
 - la sezione di impianto identificata dal codice [inserire il codice sezione], per la quale si intende richiedere, come data di decorrenza per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, la data del/.....[inserire data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso], è di tipo [inserire la tipologia di impianto], ubicata in [inserire il comune di ubicazione dell'impianto (provincia)], [inserire l'indirizzo dell'impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], collegata al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD della sezione], <non presenta/presenta> sistemi di pompaggio²², non è ibrida²³, secondo quanto definito nelle Regole Operative, è entrata in esercizio in data [inserire la data di entrata in esercizio della sezione], ha una potenza pari a [inserire la potenza sezione ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, è stata realizzata a Regola d'arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in proprio possesso laddove prevista, è costituita da moduli fotovoltaici²⁴, la cui marca, modello e matricole sono allegati alla presente richiesta e il/i cui produttore/i, riportato/i nelle relative targhette, o il

¹⁸ Nel caso di CER e CEC.

¹⁹ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.

²⁰ Nel caso di Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza.

²¹ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e di Gruppo clienti attivi.

²² Nel caso di sezione di tipo Idroelettrico.

²³ Nel caso di sezione di tipo termoelettrico.

²⁴ Nel caso di impianti fotovoltaici.



cui soggetto che ne ha emesso la fattura di acquisto o che si dichiara “produttore” ai sensi dall’art.4.1.g del D.Lgs. 49/2014 o “rappresentante autorizzato” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 49/2014 per il soggetto produttore come riportato sulle relative targhette è iscritto al Registro nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche consultabile al link www.registroaee.it/, è installata su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / terra>, è stata realizzata a seguito di intervento di nuova costruzione o potenziamento e non è finalizzata a progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂, <non è stata realizzata con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale / è stata realizzata con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale pari al <percentuale> del costo di investimento di riferimento massimo, riferito alla/e misura/e a cui si è acceduto>, ha beneficiato/beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all’articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), è stata realizzata in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d’obbligo della sezione] kW, presenta componenti <nuovi/rigenerati>, è stata autorizzata tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio], è stata progettata, realizzata e verrà esercitata nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, di “non arrecare un danno significativo” (anche “*Do No Significant Harm*” o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell’ambito della “check list DNSH” allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che per le sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, indicate nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili,²⁵

Codice Sezione	Fonte combustibile	Tipologia combustibile	Categoria prodotto/sottoprodotto	Tipologia prodotto/sottoprodotto	Tipologia biomassa di cui all’Allegato VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021	Percentuale di utilizzo del prodotto /sottoprodotto	Distanza di trasporto	Prodotto/sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell’azienda agricola che ha realizzato la sezione di impianto

²⁵ Nel caso di sezioni di tipo Termoelettrico per le quali è stato richiesto l’incentivo.



sono rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;

- che è stata assicurata completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Allegato 1 del Decreto²⁶;
- di essere consapevole che, laddove richiesto, è tenuto a fornire al GSE tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13 del Decreto²⁷;
- che tutti i punti di connessione dei clienti finali e delle sezioni di impianto appartenenti alla configurazione sono sottesi alla medesima cabina primaria di riferimento identificata dal codice <inserire codice cabina primaria di riferimento>;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità di energia rinnovabile <nome comunità>²⁸;
- che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che²⁹:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soci/membri che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

²⁶ Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.

²⁷ Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.

²⁸ Nel caso di CER.

²⁹ Nel caso di CER.



- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità energetica di cittadini <nome comunità>, che l'oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto o dall'atto costitutivo) della suddetta comunità energetica di cittadini è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari e lo Statuto/atto costitutivo prevede che la comunità energetica di cittadini sia autonoma, con partecipazione aperta e volontaria (a condizione, per le imprese private, che la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) e facoltà per i membri o soci di uscire anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che gli associati mantengano i loro diritti di cliente attivo, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che la comunità stessa sia il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che tutti i membri o soci della comunità energetica di cittadini che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 210/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196³⁰;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta hanno regolato i loro rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione³¹;
- che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione³²;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;

³⁰ Nel caso di CEC.

³¹ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

³² Nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.



- che l'indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <Indirizzo>, <Numero civico>, <CAP>, <Comune (sigla Provincia)>;
- di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente, o tramite specifici accordi o mediante ricezione di autocertificazioni rilasciate, ai sensi del DPR 445/00, dai soggetti facenti parte della configurazione, la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere, fatta salva la possibilità di rivalersi sui clienti finali/produttori, facenti parte della configurazione;
- che ogni eventuale variazione del Referente sarà comunicata tempestivamente al GSE, secondo le modalità dallo stesso stabilite e di essere consapevole che la mancata comunicazione non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante;
- che le modifiche successive alla data di invio della presente istanza, indicate nelle Regole Operative, che determinano una variazione delle condizioni contrattuali, saranno comunicate tempestivamente al GSE secondo le modalità dallo stesso stabilite;
- di consentire al GSE per conto dei clienti finali facenti parte della configurazione, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione dei suddetti clienti finali, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;

RICHIEDE

l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione di cui alla presente richiesta e, a tal fine, dichiara di essere in possesso di tutti gli eventuali mandati e/o liberatorie necessari sottoscritti dai produttori e/o clienti finali della configurazione e corredati dei relativi documenti di identità che si impegna a conservare e produrre su richiesta, e allega:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- certificazione ESCo UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore ESCo certificata);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche



predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai membri/soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- atto costitutivo e/o statuto della comunità energetica di cittadini, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o i soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente attivo, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - la comunità è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato;



- copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico)³³;
- verbale di attivazione del contatore dell'energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l'incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico)³⁴;
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);³⁵
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);³⁶
- relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
- foto dell'etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell'inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell'alternatore/generatore (una per ciascun modello) e del componente meccanico (una per ciascun modello di turbina idraulica, aerogeneratore, motore a combustione interna, ecc.), e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
- elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l'incentivo);
- dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione o del Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo diverso da fotovoltaico con componenti rigenerati per cui è stato richiesto l'incentivo);
- check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
- provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell'impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili);
- titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/della sezione di impianto con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);

³³Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

³⁴Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

³⁵Solo per Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.

³⁶Solo per Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza.



- relazione tecnica “as-built” (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l’incentivo);
- schema di impianto (P&I) “as-built” (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l’incentivo);

RICHIEDE ALTRESÌ³⁷

- il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia rilevi per la configurazione da parte del GSE e, a tale fine, dichiara di aver ricevuto mandato dai produttori dei suddetti impianti diversi dal sottoscritto, se produttore, per immettere in rete l’energia da questi prodotta e perché vengano risolte eventuali convenzioni di ritiro dedicato in essere con il GSE ad essi afferenti e, sempre in relazione ai suddetti impianti, [richiede/non richiede] l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG);

È CONSAPEVOLE

- che la presente istanza ha la finalità di dichiarare, ai sensi del DPR 445/00, la sussistenza di tutti i requisiti necessari, previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative del GSE e che l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso è subordinato all’istruttoria del GSE;
- che l’applicazione dei prezzi minimi garantiti è disciplinata, nel caso di impianti incentivati, dall’articolo 7, comma 7, dell’Allegato A alla Deliberazione n.280/07;
- che nel caso di impianti di produzione/sezioni di impianto eserciti in modo tale che la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia superiore al 5% su base annuale non verrà riconosciuto l’incentivo in relazione all’energia immessa nell’anno di riferimento da tali impianti/sezioni di impianto;
- che l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso comporta il riconoscimento al GSE di un contributo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;³⁸
- che eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti di produzione ovvero unità di produzione inclusi nella configurazione saranno risolti di diritto con l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso;
- che nel caso di impianti/sezioni di impianto per i/le quali risultino attive con il GSE convenzioni di Scambio sul Posto, l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso di cui alla presente richiesta ne determina la risoluzione e l’inserimento di tali impianti/sezioni nella configurazione potrà avere effetto solo a decorrere da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto;
- di essere tenuto a consentire l’accesso agli impianti, informandone preventivamente i relativi produttori, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Delibera;
- di essere tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (RSE) ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.lgs. 199/2021 e dell’articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e a tal fine consente a RSE, per conto dei clienti finali e produttori della configurazione, avendone ricevuto pieno

³⁷ Su base opzionale.

³⁸ Solo nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

consenso, qualora la configurazione oggetto della presente richiesta dovesse far parte del campione scelto, di acquisire, per il tramite del GSE, i dati forniti nell'ambito della presente richiesta o acquisiti dal GSE tramite il Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e le misure di energia fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai punti di connessione e agli impianti di produzione nella titolarità dei suddetti clienti finali e produttori, ovvero prodotta o immessa dagli impianti di produzione della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli, e di acquisire per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., le misure di energia quartiorarie, anche pregresse, relative all'energia elettrica prelevata dai predetti punti di connessione;³⁹

- che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata;

ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Generali del servizio per l'autoconsumo diffuso riportate nelle Regole Operative disponibili sul sito GSE.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Soggetto
Referente]

Firma

.....

³⁹ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.



Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione al servizio per l'autoconsumo diffuso da una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.



Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpд@gse.it o certificata rpд@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Istanza di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]



DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e ss.mm.ii. (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:

- di essere/rapresentare

una comunità di energia rinnovabile, costituitasi a seguito dell'adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo avvenuto/a in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione];⁴⁰

un condominio/proprietario di edificio in relazione al quale si è costituito un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, a seguito della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo avvenuta in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione], afferente al condominio/edificio sito in⁴¹ comune (provincia), indirizzo, civico – CAP, al foglio X, particella Y;

un cliente finale e/o un futuro produttore socio/membro della comunità di energia rinnovabile <ragione sociale>, C.F. < CF comunità>, costituitasi a seguito dell'adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo avvenuto/a in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione];⁴²

un cliente finale e/o un futuro produttore membro di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi a seguito della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte dei componenti gruppo avvenuta in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione] e afferente al condominio/ edificio sito in⁴³ comune (provincia), indirizzo, civico – CAP, al foglio X, particella Y;

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto:
 - a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

⁴⁰ Nel caso di CER.

⁴¹ NI caso di Gruppo di autoconsumatori.

⁴² Nel caso di CER.

⁴³ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

- che le informazioni relative all'impianto o potenziamento di impianto a progetto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR sono indicate, assieme ai dati del rispettivo futuro produttore, nella tabella seguente

Nome e Cognome / ragione sociale produttore	Codice Fiscale / P.IVA. produttore	Tipologia di soggetto produttore	Codice ATECO prevalente produttore	Codice Impianto / Potenziam ento a progetto assegnato dal GSE	Codice POD Impianto / Potenziam ento	Impianto / Potenziamento esterno all'edificio /condominio⁴⁴

e che tale impianto o potenziamento di impianto risulterà <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete / ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile di appartenenza si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della suddetta configurazione>;

- che si è usufruito/si usufruirà, in relazione all'impianto o potenziamento di impianto a progetto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR, di un contributo in conto capitale, diverso da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, nella misura di€ (al netto di contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni) e quindi di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base di quanto previsto all'Appendice E delle Regole Operative), e di essere consapevole che in tal caso il contributo PNRR richiedibile è al massimo pari alla differenza tra il 40% dei massimali di spesa in €/kW previsti all'Appendice E delle Regole Operative e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- nel caso in cui si rappresenti una pubblica amministrazione, di impegnarsi a non trasferire il contributo in conto capitale di cui al punto precedente all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- di voler richiedere, per la realizzazione dell'impianto o potenziamento di impianto che sarà ubicato nel comune di <comune> con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (facendo riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta) e che verrà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD <codice POD>, di potenza, al netto della c.d. "potenza d'obbligo", pari a <Potenza impianto al fine del calcolo dei contributi in conto capitale> kW, l'accesso al contributo PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" di cui al Decreto, con una intensità del contributo pari al% della spesa ammissibile, sulla base delle voci e dei relativi importi di spesa riassunti nella tabella seguente, comprensivi dell'IVA in quanto questa costituisce, per il soggetto sottoscritto, un costo non recuperabile secondo la normativa nazionale di riferimento

⁴⁴ Solo nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

Voci di Spesa	Spesa preventivata	Contributo ammissibile
○	○ €	○ €
○	○ €	○ €
○	○ €	○ €
○	○ €	○ €

- che in relazione all'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR:
 - è stata ottenuta l'autorizzazione (se prevista) ed è stato accettato in via definitiva il preventivo di connessione, laddove previsto;
 - non è stato ancora dato l'avvio dei lavori;
 - è stato rispettato il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
 - la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi, ove applicabili, del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 - saranno adottate misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché misure volte a garantire l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone* e *target* associati;
 - di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento 1.2 della Missione 2, componente 2 (M2C2) e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
 - si assicura il rispetto dell'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), ove pertinente, su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso a contributo;
 - saranno rispettati gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
 - si è a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate

in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

- si assicura la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, verranno messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- il/ titolare/i effettivo/i del soggetto che richiede il contributo è/sono:

ID	Nominativo	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
1			
...			

- di essere il soggetto che sosterrà l'investimento per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto;
- non si è percepito/non si chiederanno incentivi /agevolazioni fiscali/contributi in conto capitale/altre forme di sostegno, non cumulabili con il contributo PNRR:
 - incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle Regole Operative;
 - Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
 - detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
 - altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
 - altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale;
- che l'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR sarà alimentato da fonti rinnovabili e possiederà i requisiti stabiliti dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
 - l'impianto identificato dal codice [inserire il codice identificato "fittizio" dell'impianto], sarà di tipo [inserire la tipologia di impianto], sarà ubicato in [inserire il comune di ubicazione dell'impianto (provincia)], [inserire l'indirizzo dell'impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], sarà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD dell'impianto], <non



presenterà/presenterà> sistemi di pompaggio⁴⁵, non sarà ibrido⁴⁶, secondo quanto definito nelle Regole Operative, avrà una potenza pari a [inserire la potenza impianto ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, sarà installato su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / a terra>⁴⁷, sarà realizzato a seguito di intervento di <nuova costruzione / potenziamento> e non sarà finalizzato a progetti relativi all'idrogeno che comporteranno emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂, beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all'articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), sarà realizzato in osservanza dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d'obbligo dell'impianto] kW, è stato autorizzato tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio]⁴⁸, sarà progettato, realizzato ed esercito nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, "non arrecare un danno significativo" (anche "*Do No Significant Harm*" o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell'ambito della "check list DNSH" allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che per l'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR, indicato nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili⁴⁹,

Codice Impianto / Potenziamento	Fonte combustibile	Tipologia combustibile	Categoria prodotto/sottoprodotto	Tipologia prodotto/sottoprodotto	Tipologia biomassa di cui all'Allegato VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021	Percentuale di utilizzo del prodotto/sottoprodotto	Distanza di trasporto	Prodotto/sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell'azienda agricola che realizzerà l'impianto o il potenziamento

saranno rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;

⁴⁵ Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁴⁶ Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.

⁴⁷ Nel caso di impianto fotovoltaico.

⁴⁸ Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁴⁹ Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.



- di essere consapevole che, laddove richiesto, è tenuto a fornire al GSE tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13 del Decreto;
- che il punto di connessione dell'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR è/sarà sotteso alla medesima cabina primaria di riferimento della configurazione di <gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile/comunità di energia rinnovabile> di cui l'impianto o potenziamento di impianto farà parte;
- che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che⁵⁰:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai membri/soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione a cui apparterrà anche l'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR, hanno regolato i loro rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e

⁵⁰ Nel caso di CER.



proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;⁵¹

- di appartenere alla seguente tipologia di soggetto: <tipologia di soggetto>, avente codice ATECO prevalente <codice ATECO prevalente>;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;
- che l'indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <Indirizzo>, <Numero civico>, <CAP>, <Comune (sigla Provincia)>;
- di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere;

RICHIEDE

l'accesso al contributo PNRR e, a tal fine, allega:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- copia delle dichiarazioni dei titolari effettivi;
- dichiarazione dell'eventuale esposizione politica (nel solo caso in cui il beneficiario sia una persona fisica);
- preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche

⁵¹ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.



predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti ai membri/soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
 - provvedimento di concessione del/dei contributo/i in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel solo caso in cui si è usufruito/si usufruirà di altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea);
 - relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 - check list DNSH;
 - titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 - relazione tecnica (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 - schema di impianto (P&I) (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);

È CONSAPEVOLE

- che l'invio della presente richiesta comporta il riconoscimento al GSE di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- di essere tenuto a consentire l'accesso all'impianto di produzione/potenziamento di cui alla presente richiesta, informandone preventivamente il relativo produttore, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste;
- che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza,

nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Soggetto
Richiedente]

Firma

.....



Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione all'accesso al contributo PNRR per una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpdp@gse.it - Pec: rpdp@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al contributo PNRR, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.



Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpdp@gse.it o certificata rpdp@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.



Istanza di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e ss.mm.ii. (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:

- <di essere il Referente / di aver ricevuto specifico mandato⁵² da parte <della comunità <nome comunità> / dei clienti finali e dei produttori facenti parte> della configurazione, oggetto della presente richiesta, di⁵³ [inserire: comunità di energia rinnovabile, costituitasi / gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi / autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione] a seguito <dell'adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo della comunità <nome della comunità>, avvenuto/a>/<della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo, avvenuta> in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione], per l'espletamento del ruolo di Referente, secondo quanto previsto e disciplinato dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative pubblicate sul sito internet del GSE;
- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto:
 - a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- che le informazioni relative agli impianti o potenziamenti di impianto a progetto che faranno parte della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi futuri produttori, nella tabella seguente

Nome e Cognome / ragione sociale produttore	Codice Fiscale / P.IVA. produttore	Produttore facente parte della / rileva nella configurazione	Tipologia di soggetto produttore	Codice ATECO prevalente produttore	Codice Impianto / Potenziam ento a progetto assegnato dal GSE	Codice POD Impianto / Potenziam ento	Impianto / Potenziam ento esterno all'edificio /condominio ⁵⁴	Impianto / Potenziam ento per cui si richiederà l'incentivo

⁵² Il mandato non è richiesto qualora il Referente sia la CER stessa ovvero, nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il Condominio o il proprietario dell'edificio. Nel caso di Autoconsumatore a distanza, in presenza di un unico cliente coincidente con l'unico produttore che riveste anche il ruolo di Referente, non è richiesto il mandato.

⁵³ Specificare la tipologia di configurazione per la quale si sta presentando richiesta.

⁵⁴ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.



e che tali impianti o potenziamenti di impianto risulteranno tutti <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete⁵⁵ / ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione⁵⁶ / ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente finale della configurazione⁵⁷>;

- che le informazioni relative ai punti di connessione in prelievo rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi clienti finali, ivi inclusi gli eventuali clienti finali che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori, hanno rilasciato una liberatoria⁵⁸ ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata, nella Tabella A, allegata alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante, e che tali punti di connessione sono ubicati nello stesso edificio/condominio a cui si riferisce la configurazione e i prelievi di energia elettrica afferenti a tali punti di connessione non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono dovuti i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
- che tutti gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto che faranno parte della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, non sono ancora entrati in esercizio, e per gli stessi è già stata ottenuta l'autorizzazione (se prevista) ovvero è stato avviato l'iter di autorizzazione (se previsto) ed è stato ottenuto il preventivo di connessione, laddove previsto;
- che gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto appartenenti alla configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare saranno alimentati da fonti rinnovabili e possiederanno i requisiti stabiliti dall'Allegato A alla Delibera e dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
 - l'impianto identificato dal codice [inserire il codice identificato "fittizio" dell'impianto], sarà di tipo [inserire la tipologia di impianto], sarà ubicato in [inserire il comune di ubicazione dell'impianto (provincia)], [inserire l'indirizzo dell'impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], sarà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD dell'impianto], <non presenterà/presenterà> sistemi di pompaggio⁵⁹, non sarà ibrido⁶⁰, secondo quanto definito nelle Regole Operative, avrà una potenza pari a [inserire la potenza impianto ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, sarà installato su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / a terra>⁶¹, sarà realizzato a seguito di intervento di <nuova costruzione / potenziamento> e non sarà finalizzato a progetti relativi all'idrogeno che comporteranno emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂, <non sarà realizzato con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale/ sarà realizzato con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili in ragione della

⁵⁵ Nel caso di CER.

⁵⁶ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

⁵⁷ Nel caso di Autoconsumatore a distanza.

⁵⁸ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

⁵⁹ Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁶⁰ Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.

⁶¹ Nel caso di impianto fotovoltaico.



soglia massima consentita del 40%>, beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all'articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), sarà realizzato in osservanza dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d'obbligo dell'impianto] kW, è stato autorizzato/ è stato avviato l'iter autorizzativo tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio]⁶², sarà progettato, realizzato ed esercito nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, "non arrecare un danno significativo" (anche "*Do No Significant Harm*" o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell'ambito della "check list DNSH" allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che per gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto appartenenti alla configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, indicati nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili⁶³,

Codice Impianto / Potenziamento	Fonte combustibile	Tipologia combustibile	Categoria prodotto/sottoprodotto	Tipologia prodotto/sottoprodotto	Tipologia biomassa di cui all'Allegato VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021	Percentuale di utilizzo del prodotto/sottoprodotto	Distanza di trasporto	Prodotto/sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell'azienda agricola che realizzerà l'impianto o il potenziamento

saranno rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;

- che è stata assicurata completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Allegato 1 del Decreto;
- che tutti i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti o potenziamenti a progetto appartenenti alla configurazione sono sottesi alla medesima cabina primaria di riferimento identificata dal codice <inserire codice cabina primaria di riferimento>;

⁶² Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁶³ Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.



- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità di energia rinnovabile <nome comunità>;
- che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che⁶⁴:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soci/membri che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta hanno regolato i loro rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli

⁶⁴ Nel caso di CER.



consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;⁶⁵

- che l'indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;
- che l'indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta,
- di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente, o tramite specifici accordi o mediante ricezione di autocertificazioni rilasciate, ai sensi del DPR 445/00 dai soggetti facenti parte della configurazione, la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere, fatta salva la possibilità di rivalersi sui clienti finali/produttori facenti parte della configurazione;
- di consentire al GSE per conto dei clienti finali facenti parte della configurazione, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati relativi ai punti di connessione dei suddetti clienti finali, per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni normative;

RICHIEDE

la verifica preliminare di ammissibilità del progetto al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione di cui alla presente richiesta e, a tal fine, dichiara di essere in possesso di tutti gli eventuali mandati e/o liberatorie sottoscritti dai produttori e/o clienti finali della configurazione e corredati dei relativi documenti di identità che si impegna a conservare e produrre su richiesta, e allega:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- certificazione ESCo UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore ESCo certificata);
- preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di

⁶⁵ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.



ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soci/membri che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento);
 - documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);⁶⁶
 - documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);⁶⁷
 - relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 - check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
 - titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);
 - relazione tecnica (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);

⁶⁶Solo per Gruppo di autoconsumatori.

⁶⁷Solo per Autoconsumatore a distanza.

- schema di impianto (P&I) (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);

È CONSAPEVOLE

- che l'invio della presente richiesta comporta il riconoscimento al GSE di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- di essere tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione/potenziamenti della configurazione di cui alla presente richiesta, informandone preventivamente i relativi produttori, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Delibera;
- che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Soggetto
Referente]

Firma

.....

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione al servizio per l'autoconsumo diffuso da una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o



da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.



Liberatoria del cliente finale / cliente attivo⁶⁸ non facente parte del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente / Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], [legale rappresentante/procuratore] del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società],

- <cliente finale / cliente attivo> di energia elettrica titolare del/i punto/i di connessione identificato/i dal/i codice/i POD [inserire tutti i codici POD del cliente finale/cliente attivo separati da trattino], i cui prelievi di energia elettrica non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio

AUTORIZZA

⁶⁸ A seconda della configurazione.



[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società],

- all'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata tramite il/i punto/i di connessione di cui sopra ai fini della determinazione dell'energia condivisa dal <gruppo di autoconsumatori / gruppi di clienti attivi> afferente all'edificio o condominio in cui è/sono ubicato/i il/i suddetto/i punto/i di connessione e ad acconsentire, per proprio conto, al GSE di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alla/e fornitura/e di energia elettrica afferente/i al/i punto/i di connessione di cui sopra, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
- a dare la disponibilità, per proprio conto, alla partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, alla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.:

- l'acquisizione, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e l'utilizzo delle misure quartiarie, anche pregresse, relative alla/e fornitura/e di energia elettrica afferente/i al/i predetto/i punto/i di connessione,
 - l'acquisizione, per il tramite del GSE, e l'utilizzo dei dati forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese al GSE o acquisiti dal GSE tramite il Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete;⁶⁹
- ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per proprio conto, e provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE.

Allegato - Documento di identità del <Cliente Finale / Cliente attivo>

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome cliente finale/cliente attivo]

Firma del <cliente finale / cliente attivo>

.....

⁶⁹ Solo per Gruppo di autoconsumatori.



Dichiarazione del titolare effettivo per l'accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente dichiarazione, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale], persona <esposta politicamente⁽²⁾ per il ruolo di <inserire il valore del campo “Sottotipologia di esposizione politica”>/non esposta politicamente⁽²⁾>

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta], persona <esposta politicamente⁽²⁾ per il ruolo di <inserire il valore del campo “Sottotipologia di esposizione politica”>/non esposta politicamente⁽²⁾>

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall'art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;



3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;
7. di essere titolare effettivo⁽¹⁾ del/della [inserire ragione sociale soggetto richiedente], codice fiscale [inserire il codice fiscale del soggetto richiedente], P. IVA [inserire la Partita IVA del soggetto richiedente], con sede in [inserire l'indirizzo della sede legale del soggetto richiedente], comune di [inserire il comune della sede legale del soggetto richiedente (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale del soggetto richiedente], in quanto avente il seguente rapporto col Soggetto Richiedente il contributo PNRR: _____, per una quota pari al _____.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Titolare
effettivo]

Firma Titolare effettivo

.....

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione all'accesso al contributo PNRR per una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.



4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.



NOTE: DEFINIZIONI

⁽¹⁾ Titolare effettivo

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, alla lett. pp), del co. 2 dell'art. 1, il titolare effettivo è da intendersi *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”*.

L'art. 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, detta i *“Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”*, prevedendo che:

“1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo”.



(2) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono **le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami**, come di seguito elencate:

- a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**Dichiarazione dell'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo previsto dalla
Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR**

Codice richiesta

La presente dichiarazione dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____),
il ____/____/____ residente in _____ n. _____, comune di _____ (____),
CAP _____, codice fiscale _____

DICHIARA

**ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di
dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,**

- ☐ di essere persona esposta politicamente⁽¹⁾ per il ruolo di;
- ☐ di non essere persona esposta politicamente;
- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
 - di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

In fede

Luogo e data

.....

Firma Dichiarante

.....



Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione all'accesso al contributo PNRR per una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al contributo PNRR, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.



Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento, ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.



NOTE: DEFINIZIONI

(1) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono **le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami**, come di seguito elencate:

- a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



Dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a in _____, nel comune di _____, provincia di _____, il _____, Codice Fiscale _____, titolare di / in qualità di rappresentante legale della / procuratore di _____, con sede legale in _____, nel comune di _____, provincia di _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, (nel seguito, Officina Specializzata),

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso- TIAD allegato alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di *"Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso"*;
- di aver preso visione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- di aver preso visione delle *"Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"* pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) in data 20 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016 (nel seguito, Procedure Operative GEI);
- di aver preso visione delle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*, pubblicate dal GSE sul proprio sito internet;
- che [indicare il/i componente/i oggetto di rigenerazione e ove disponibili marca/modello/numero seriale] (nel seguito, Componente/i) è/sono già stato/i utilizzato/i;
- che l'attività di rigenerazione del Componente è stata completata in data XX/XX/XXXX (data successiva a quella di prima pubblicazione delle Procedure Operative GEI: 20/12/2017);
- di aver ripristinato le normali condizioni funzionali e prestazionali del Componente dal punto di vista tecnico e della sicurezza, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.8. delle Procedure Operative GEI;
- che l'attività di rigenerazione del Componente rientra tra quelle elencate nella visura camerale dell'Officina Specializzata;
- di allegare copia leggibile di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Luogo.....

Data

Il dichiarante

.....



Dichiarazione sostitutiva del Soggetto Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a in _____,
_____ nel comune di _____, provincia di _____, il _____, Codice
Fiscale _____, titolare di / in qualità di rappresentante legale della / procuratore di
_____, con sede legale in _____, nel comune di
_____, provincia di _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale
_____, in qualità di Referente della configurazione oggetto dell'istanza identificata dal
codice _____,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso- TIAD allegato alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di *"Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso"*;
- di aver preso visione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
- di aver preso visione del DM 23 giugno 2016 recante *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"* (nel seguito, Decreto) e, segnatamente, dell'art. 2, comma, lettera ae), del Decreto che definisce *"«componente rigenerato» un componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività"*;
- di aver preso visione delle *"Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"* pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) in data 20 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016 (nel seguito, Procedure Operative GEI);
- di aver preso visione delle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*, pubblicate dal GSE sul proprio sito internet;
- che [indicare il/i componente/i oggetto di rigenerazione e ove disponibili marca/modello/numero seriale] (nel seguito, Componente/i) è/sono già stato/i utilizzato/i;
- che, a seguito di lavorazioni specifiche completate in data antecedente a quella di prima pubblicazione delle Procedure Operative GEI (20/12/2017), il Componente è stato riportato alle normali condizioni di operatività;
- [in alternativa alla precedente alinea] che, sebbene non siano state realizzate lavorazioni specifiche, in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative (20/12/2017), il Componente assicura le normali condizioni di operatività;



- che il/i Componente/i è/sono utilizzato/i esclusivamente nell'ambito dell'intervento per cui è resa la presente dichiarazione;
- di allegare copia leggibile di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Luogo.....

Data

Il dichiarante

.....



Allegato 3. Elenco documenti da allegare

Nel seguito è elencata la documentazione da allegare all'**istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso**:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Referente o del suo legale rappresentante;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- certificazione ESCo UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore ESCo certificata);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile (solo nel caso di configurazione di CER), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021;
 - la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- atto costitutivo e/o statuto della comunità energetica di cittadini (solo nel caso di configurazione di CEC), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;



- la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- la comunità è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
- copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico⁷⁰);
- verbale di attivazione del contatore dell'energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l'incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico)⁷¹;
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (nel caso di Gruppi di autoconsumatori e Gruppi di clienti attivi, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (nel caso di Autoconsumatore individuale e Cliente attivo a distanza, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);
- relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
- foto dell'etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell'inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell'alternatore/generatore (una per ciascun modello) e del componente meccanico (una per ciascun modello di turbina idraulica, aerogeneratore, motore a combustione interna, ecc.), e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷²
- elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷³

⁷⁰ Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷¹ Solo per CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatori individuali a distanza.

⁷² Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷³ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.



- dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione o del Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo diverso da fotovoltaico con componenti rigenerati per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁴
- check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁵
- provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell'impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili);⁷⁶
- titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/della sezione di impianto con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁷
- relazione tecnica "as-built" (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁸
- schema di impianto (P&I) "as-built" (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁹

Nel seguito è elencata la documentazione da allegare all'**istanza di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso**:

1. copia di un documento di identità del Referente o del suo legale rappresentante in corso di validità;
2. copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore dell'istanza di accesso rivesta il ruolo di procuratore);
3. certificazione EScO UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore EScO certificata);
4. preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico); atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile (solo nel caso di configurazione di CER), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - b. i membri o soci posso essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - c. possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021;

⁷⁴ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁵ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁶ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁷ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁸ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁹ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.



- d. la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - e. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - f. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - g. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
5. schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento);
 6. documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (solo nel caso di Gruppo di autoconsumatori e per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);
 7. documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (solo nel caso di Autoconsumatore individuale e per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);
 8. relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 9. check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
 10. titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);
 11. relazione tecnica (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);
 12. schema di impianto (P&I) (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo).

Nel seguito è elencata la documentazione da allegare all'**istanza di accesso al contributo PNRR**:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
2. copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
3. copia delle eventuali dichiarazioni dei titolari effettivi;
4. dichiarazione dell'eventuale esposizione politica (nel solo caso in cui il beneficiario sia una persona fisica);
5. preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (per nel caso di impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
6. atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile (solo nel caso di configurazione di CER), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:



- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - b. i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - c. possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021;
 - d. la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - e. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - f. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - g. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
7. schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
 8. relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 9. provvedimento di concessione del/dei contributo/i in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel solo caso in cui si è usufruito/si usufruirà di altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea);
 10. check list DNSH;
 11. titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 12. relazione tecnica (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 13. schema di impianto (P&I) (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico).



Allegato 4. Modelli per la richiesta di anticipazione

Richiesta di anticipazione



Roma, *inserire data*

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

1. OGGETTO: Richiesta di Anticipazione da parte di[Denominazione], in qualità di Soggetto attuatore esterno/beneficiario del progetto..... [Codice identificativo Progetto] identificato con CUP.....[Codice CUP] DATI RELATIVI AL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO/BENEFICIARIO, RESPONSABILE DEL PROGETTO, RICHIEDENTE

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

Nome e Cognome del Soggetto attuatore esterno/beneficiario
.....
TelefonoE-mail
Posta elettronica certificata

[da compilarsi nel caso di ditta individuale, studio professionale, persona giuridica]

Ragione sociale/Denominazione del Soggetto attuatore esterno/beneficiario
.....
Cognome e Nome legale rappresentante.....
TelefonoE-mail
Posta elettronica certificata

2. DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO PNRR ED AL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO

Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

Codice progetto [Codice identificativo progetto rilasciato dal Portale GSE].....

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

[da compilarsi nel caso di persona fisica]



Il/La sottoscritto/a, in qualità di Soggetto attuatore esterno/beneficiario per il progetto identificato con il codice CUP ammesso a finanziamento a valere sull'Investimento PNRR di cui al precedente punto 2

Cognome: Nome:

TelefonoE-mail

[da compilarsi nel caso di ditta individuale, studio professionale, persona giuridica]

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale di[Ragione sociale/Denominazione Soggetto attuatore esterno/beneficiario] per il progetto identificato con il codice CUP ammesso a finanziamento a valere sull'Investimento PNRR di cui al precedente punto 2

Cognome: Nome:

TelefonoE-mail

CHIEDE

- ☐ l'erogazione per un importo pari a €(*indicare l'importo*) a titolo di anticipazione pari al 30 per cento delle risorse del progetto ammesso a finanziamento a valere sull'Investimento PNRR di cui al precedente punto 2;

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica⁸⁰ / IBAN del (Soggetto attuatore esterno/beneficiario):

- Intestatario:
- Codice fiscale intestatario conto:
- N. conto Tesoreria Unica: (6 cifre)
- Codice Tesoreria (3 cifre):
- In alternativa: IBAN

A tal fine,

ALLEGA

- Fideiussione rilasciata ai sensi delle Regole Operative e dell'Avviso Pubblico;⁸¹
- Modulo comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;⁸²

⁸⁰ Per i soggetti di cui alla Tabella A della Legge del 29 ottobre 1984, n. 720 (ad es. Comuni) non è possibile effettuare trasferimenti sull'IBAN, ma le risorse potranno essere trasferite unicamente sul conto di Tesoreria Unica, composto da 6 cifre ed accompagnato dal codice di tesoreria di 3 cifre.

⁸¹ Solo per i Soggetti attuatori esterni/beneficiari di natura privata.

⁸² Solo per i Soggetti attuatori esterni/beneficiari di natura privata.



- Carta di identità del rappresentante legale (qualora non già trasmessa o scaduta);

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

Modello di garanzia

MODELLO DI GARANZIA

Il sottostante modello dovrà essere redatto su carta intestata del Garante, debitamente compilato (senza apportare modifica o integrazione alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare)

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

....., lì .../.../.....

Al Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Dipartimento ENERGIA
Direzione Generale programmi e incentivi
finanziari

Dipartimento dell'Unità di Missione per il
PNRR
Direzione Generale Gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento ENERGIA Direzione Generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito il “**Ministero**”) ha pubblicato l'Avviso di attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, pubblicato il 5 aprile 2024 con decreto del Capo Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 141, che indica le modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso al contributo in conto capitale per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, ai sensi del Titolo III del DM 7 dicembre 2023 n. 414 (nel seguito, “l'**Avviso pubblico**”), per la candidatura di progetti a valere sulla Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR;

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

- Il/la sig./sig.ra [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico],



Comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale];

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

- Il/la sig./sig.ra [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], Comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta];

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

- Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita];

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

-[inserire denominazione], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale];
- (di seguito, il "Soggetto Beneficiario") ha presentato una proposta progettuale ai sensi dell'Avviso pubblico ed è risultato ammesso al contributo PNRR;
- Con decreto n. [...] del [..././....] il Ministero ha concesso ad [...], un contributo pari ad Euro [...], CUP [...];
- L'art.10 del Decreto n.414 del 7 dicembre 2023 prevede la possibilità di erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 30 % del contributo concesso per il progetto ammesso alle agevolazioni, che potrà essere richiesta successivamente alla registrazione della Corte dei Conti del decreto di concessione del contributo e alla corretta sottoscrizione dell'Atto d'obbligo;
- Il Soggetto Beneficiario, ai sensi dell'art.12 dell'Avviso pubblico e dell'art. 3 dell'Atto d'obbligo è tenuto ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

A copertura della quota erogata a titolo di anticipazione, è necessario presentare una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, la quale deve essere autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:



- a) ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Dlgs 36/23 rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106;
- b) svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
- c) sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Il Soggetto Attuatore Esterno/Beneficiario, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente con sede legale in [con succursale in Italia in C.F., P.IVA], in persona dei suoi legali rappresentanti/rappresentanti autorizzati in forza di (di seguito, **"Banca"** o **"Garante"**), in qualità di Istituto bancario o impresa di assicurazione o altro istituto finanziario iscritto all'albo

RILASCIA

la presente fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta (la **"Garanzia"**) in favore del MASE – Dipartimento Sviluppo Sostenibile e nell'interesse del Soggetto Attuatore/Beneficiario secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia deve corrispondere alla quota erogata a titolo di anticipazione concessa con scadenza al 31 dicembre 2026.
2. Il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore/Beneficiario sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 che segue e per il periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1.
3. Il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo richiesto dal MASE nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del MASE, fino all'importo della quota a titolo di anticipazione erogata dal MASE, ovvero fino all'ammontare massimo complessivo di Euro00 (...../00). L'ammontare del rimborso sarà automaticamente



maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente alla data dell'erogazione.

4. In particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento in favore del MASE, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il Soggetto Attuatore/Beneficiario lo stesso giorno dell'ordine di bonifico. Il bonifico dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Nome Istituto: PNRR-MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA
Chiave Banca: CS-348-06289
C/C Bancario: 06289
Codice Tesoreria: 348
IBAN: IT1900100004306CS0000005388

5. La presente Garanzia potrà essere escussa dal MASE anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
6. La presente Garanzia è autonoma, e, di conseguenza, la stessa sarà valida – e il Garante sarà tenuto a pagare al MASE tutte le somme da quest'ultimo richiesto, nei limiti dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal Garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia.
7. Il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
8. Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del MASE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, qualsiasi sia la fonte originaria di tali difese, eccezioni, diritti di compensazione, ricorsi od istanze.
9. Ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante PEC e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario (per il MASE – Dipartimento ENERGIA Direzione Generale programmi e incentivi finanziari pif@pec.mase.gov.it e Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR – Direzione Generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo – Gefim@Pec.Mite.Gov.it) che per il Garante è di seguito indicato:

[DA COMPLETARE A CURA DELLA BANCA/IMPRESA DI ASSICURAZIONE/ALTRO ISTITUTO FINANZIARIO ABILITATO INDICANDO: SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA), INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO SULLA PRESENTE GARANZIA].

10. La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva - per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.



Il Garante

.....

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 5 (escussione), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 9 (comunicazioni); 10 (Foro competente).

Il Garante

.....



Comunicazione del conto corrente



Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____, residente in _____
C.F. _____, nella sua qualità di legale rappresentante del Soggetto attuatore
esterno/beneficiario _____, avente sede legale in
_____, via _____ CAP _____
P.IVA/CF _____, Codice progetto⁸³ _____, CUP
_____, Investimento PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2
Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, sono applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, come richiamate degli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000, oltre ai conseguenti provvedimenti amministrativi del caso,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, che il conto corrente dedicato sul quale far transitare le somme inerenti al progetto sopra menzionato è il seguente:

Intestatario: _____

Presso la BANCA: _____

Numero conto corrente: _____

Codice IBAN: _____

E DICHIARA, ALTRESÌ

⁸³ Inserire il codice progetto rilasciato dal portale GSE



- di aver preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di assumersi, ai sensi dell'art. 3 co. 8, l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di obbligarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra dichiarati;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il documento è sottoscritto dal dichiarante e firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005.

Luogo e data

FIRMA DIGITALE



Allegato 5. Schema di contratto relativo al servizio di autoconsumo diffuso

Nel seguito sono riportate le clausole che il Referente dovrà accettare in fase di richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal decreto 7 dicembre 2023 n. 414 e del corrispettivo di valorizzazione previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD. Con la richiesta di ammissione, il Referente dichiara di aver preso visione, e conseguentemente accetta, le condizioni contrattuali - comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali (nel seguito, anche Contratto). Si rammenta che il Contratto è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate e dal Provvedimento di accoglimento riportante le condizioni particolari relative alla configurazione oggetto di contrattualizzazione.

PREMESSE

Considerato che:

1. il D. Lgs. 199/21 ha recepito la direttiva (UE) 2018/2001 prevedendo che la disciplina transitoria introdotta dal Decreto Milleproroghe continui ad applicarsi fino alla data di adozione da parte del Ministero e di ARERA dei rispettivi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del predetto D. Lgs.;
2. con il D. Lgs. 210/21 trova attuazione la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
3. il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell'Autoconsumo Diffuso (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD), allegato alla delibera ARERA 727/2022/R/eel ha completato il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l'autoconsumo, in attuazione del D. Lgs. 199/21 e del D. Lgs. 210/21;
4. il Decreto 7 dicembre 2023 n. 414, (nel seguito, Decreto), disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 199/21, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, anche PNRR);
5. il TIAD individua i requisiti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, riconducibili alle seguenti categorie:
 - a. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, anche autoconsumatore a distanza);
 - b. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (nel seguito, anche gruppo di autoconsumatori);
 - c. comunità di energia rinnovabile o comunità energetiche (nel seguito, anche CER);
 - d. cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, anche cliente attivo a distanza);
 - e. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, anche gruppo di clienti attivi);
 - f. comunità energetica dei cittadini (nel seguito, anche CEC);
 - g. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta;
6. con riferimento alle comunità energetiche, l'art. 31, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 199/21 ha specificato che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o



autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

7. il Decreto, all'art. 4, determina la tariffa incentivante e il relativo periodo di incentivazione per le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER, come disciplinate dal Decreto stesso e dal TIAD. Il Decreto individua inoltre i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dall'articolo 119, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77;
8. la controparte contrattuale del GSE (nel seguito, Operatore) è il Soggetto Referente, così come definito dal TIAD e dalla Regole Operative del GSE per ciascuna configurazione ammessa al meccanismo di cui al Decreto;
9. l'Operatore ha presentato domanda al GSE, ai sensi dell'art. 5 del Decreto e dell'art. 4, comma 2, del TIAD, al fine di accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso;
10. nel caso in cui l'Operatore richieda il ritiro dell'energia elettrica immessa da parte del GSE, nell'ambito del Contratto, tale richiesta s'intende relativa a tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione facenti parte delle configurazioni consentite fatta eccezione per i casi in cui all'interno della configurazione siano inseriti impianti che beneficino già di una qualsivoglia "Tariffa Onnicomprensiva"; in tali casi, l'accesso al meccanismo di Ritiro Dedicato deve essere richiesto singolarmente per ognuno degli impianti di produzione al di fuori del Contratto;
11. la configurazione soddisfa i requisiti per l'ottenimento degli incentivi previsti dal Decreto e del corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA attraverso il TIAD;
12. ai sensi dell'Art. 6 del Decreto, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 199/21, nonché l'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 7, del predetto Decreto;
13. la disciplina in tema di cumulabilità della tariffa incentivante è precisata al paragrafo 1.2.1.6 delle Regole operative, alla quale si fa integrale rinvio e che, comunque, la cumulabilità della tariffa incentivante con contributi in conto capitale è consentita nella misura massima del 40 %, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. Il diritto di accesso agli incentivi è incompatibile con il meccanismo dello Scambio sul Posto. Con l'ammissione al servizio oggetto del Contratto, pertanto, sono risolti di diritto i contratti di Scambio sul Posto eventualmente stipulati. Gli incentivi spettanti agli impianti di produzione (o porzioni di impianti) la cui energia elettrica rileva ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi, inoltre, agli incentivi spettanti per gli impianti che accedono ai meccanismi di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 199/2021;
14. nei casi di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 del D.lgs. 28/11, la tariffa premio non spetta all'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza necessaria ai fini del rispetto del suddetto obbligo, fermo restando il diritto al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, nonché la possibilità di accesso al meccanismo di cessione dell'energia nell'ambito del Contratto;
15. con l'ammissione al servizio oggetto del Contratto per il quale sia stato contestualmente richiesto il ritiro dell'energia elettrica per tutti gli impianti che rilevano ai fini della configurazione, sono risolti di diritto i contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti ai suddetti singoli impianti;
16. il TIME - Testo Integrato Misura Elettrica, recante le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura, prevede che gli incentivi e/o i meccanismi di ritiro dell'energia siano erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal gestore di rete;



17. ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato A del TIAD, le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nel Contratto, vengono trasmesse al GSE da parte dei soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica ai sensi del TIME. La trasmissione dei dati di misura avviene con le stesse tempistiche previste dall'articolo 24 del TIME, distinguendo tra punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari;
18. con riferimento ai punti di prelievo che rilevano ai fini dell'individuazione dell'energia elettrica condivisa da una delle configurazioni ammesse, il GSE usufruisce dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) messi a disposizione dal Gestore del Sistema Informativo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Allegato A del TIAD;
19. i corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
20. nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per le configurazioni consentite, trovano applicazione la Deliberazione ARERA 281/2012/R/efr, e ove applicabile, la Deliberazione ARERA 493/2012/R/efr, le quali riconoscono al GSE un ruolo nell'ambito delle attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento. In particolare:
 - a. la Deliberazione ARERA 281/2012/R/efr, ha conferito al GSE piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento, affinché il medesimo GSE possa definire e modificare i programmi di immissione fino in prossimità del tempo reale mediante la partecipazione al Mercato del Giorno Prima e al Mercato Infragiornaliero, sulla base dei dati messi a disposizione dai produttori;
 - b. la Deliberazione ARERA 493/2012/R/efr, stabilendo la partecipazione da parte del GSE al Mercato Infragiornaliero, consente allo stesso di modificare i programmi di immissione in esito al Mercato del Giorno Prima utilizzando previsioni più accurate in quanto più prossime al tempo reale;
21. il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, definisce la "Disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.". In particolare, l'art. 11, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014 prevede il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, il GSE accerti le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 al summenzionato Decreto;
22. il GSE ha predisposto un apposito Portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
23. al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (di seguito, Regole Operative);
24. per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alle deliberazioni richiamate nel Contratto e loro ss.mm.ii., ai Decreti richiamati e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
25. la domanda per l'accesso agli incentivi ed al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA nonché il provvedimento di accoglimento, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
26. le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/ obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.



OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto ha per oggetto l'accesso agli incentivi di cui al Decreto 7 dicembre 2023 n. 414 ed al corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata individuata da ARERA con il TIAD;
- 2) Nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro dell'energia da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, ove ammesso, il Contratto regola altresì la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia rileva per le configurazioni consentite e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.

DECORRENZA E DURATA

- 1) La decorrenza del periodo di incentivazione di ciascun impianto è riportata nel Provvedimento di Accoglimento.
- 2) Il periodo di diritto alla tariffa incentivante, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni. Al termine del periodo di incentivazione il Contratto può essere tacitamente rinnovato in relazione alle sole parti, ove presenti, afferenti al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con il TIAD e/o al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia rileva per la configurazione.
- 3) Ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del Decreto, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al precedente punto 2 è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il periodo nominale di diritto può essere esteso per una durata pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente punto.
Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso all'incentivo. In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto, non può essere comunque superiore a dodici mesi.
- 4) Nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, la decorrenza del ritiro di ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione è riportata nel Provvedimento di Accoglimento.
- 5) E' facoltà dell'Operatore di richiedere la cessazione del ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative.

MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'ARERA. Ai fini della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza.
- 2) In presenza di ADM nella responsabilità dell'Operatore acquisibili dal sistema di telegestione del GSE, il medesimo Operatore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie all'acquisizione per via telematica (telelettura) delle misure rilevate dalle ADM.

CORRISPETTIVI

- 1) Nell'ambito del Contratto, il GSE riconosce, come dettagliatamente indicato nelle Regole Operative:



- a) il contributo per l'energia elettrica autoconsumata (CACV) e il contributo per l'energia elettrica oggetto di incentivazione (CACI). Esso, su base mensile, è pari alla somma de:
 - i. il termine CACV calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 6 del TIAD;
 - ii. il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal Decreto 7 dicembre 2023 n. 414 e la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita;
- b) nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro da parte del GSE, all'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per le configurazioni consentite:
 - b1) riconosce i prezzi per il ritiro dell'energia definiti dagli articoli 6 e 7 dell'Allegato A della Deliberazione n. 280/07 e ss.mm.ii;
 - b2) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi e dall'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 ss.mm.ii. e dalle Regole Operative;
 - b3) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 ss.mm.ii. e dalle Regole Operative;
- c) applica a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo:
 - c1) i corrispettivi per il servizio di autoconsumo diffuso secondo quanto definito dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica;
 - c2) i corrispettivi di cui all'articolo 3 dell'Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014 nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato.
- d) Le Parti provvederanno alla regolazione degli importi per eventuali conguagli dei medesimi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dai responsabili delle misure.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

- 1) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 11, comma 2, del Decreto. e all'articolo 7, comma 3, del TIAD, le modalità e le tempistiche per l'erogazione dei corrispettivi spettanti sono definite dal GSE nelle Regole Operative.

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

- 1) Il GSE definisce, in esecuzione della normativa di riferimento, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).
Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e i soggetti facenti parte della configurazione e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.
Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.
Il GSE è Titolare autonomo dei dati trattati, pertanto nessuna responsabilità ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa di riferimento può essere ascritta allo stesso in caso di eventi (uso



improprio, illecito, eventi malevoli o comunque non autorizzati) eventualmente subiti dai soggetti terzi, con i quali GSE si interfaccia per la gestione delle richieste.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 2) dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;
- 3) dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale informatico e dei codici identificativi;
- 4) ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

- 1) L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

L'Operatore è tenuto a:

- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
 - fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa a modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, in particolare quelle che derivano dall'inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali e/o produttori;
 - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite agli impianti la cui energia elettrica rileva per la configurazione, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
- 2) Con riferimento agli impianti la cui energia elettrica rileva per la configurazione, l'Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a verificare e garantire la corretta registrazione dei dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) nonché l'aggiornamento degli stessi, nel caso di eventuali variazioni.
 - 3) L'Operatore è tenuto a verificare e garantire il rispetto degli obblighi posti a carico dei Produttori dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
 - 4) L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del Portale informatico Area Clienti.



- 5) La proroga del periodo d'incentivazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del Decreto, dovrà essere richiesta dall'Operatore in forma scritta, entro 6 mesi dalla scadenza del Contratto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta.

VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

- 1) Il GSE, ai sensi del D. lgs. 28/11 e del D.M. 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'impianto oggetto del presente Contratto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza del diritto alle tariffe incentivanti e/o ai meccanismi di ritiro dell'energia;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- Il rispetto del principio sul divieto di artato frazionamento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto.

I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

- 2) E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, per gli effetti del Contratto.

CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI

- 1) Possono essere oggetto di cessione di credito/mandato all'incasso da parte dell'Operatore le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al paragrafo "Pagamenti e Fatturazione".
- 2) La cessione dei crediti è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo paragrafo "Comunicazioni" inviata a cedente e cessionario.
- 3) L'accettazione di cui al comma precedente da parte del GSE è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione;
 - ii. che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;



- iii. che l'atto di cessione dei crediti:
 - a. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - b. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - c. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata;
 - d. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

In caso di conferimento a terzi di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti, trovano applicazione le disposizioni indicate ai precedenti commi.

È fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto.

L'eventuale retrocessione all'originario cedente dell'intero credito residuo, dovrà avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sarà efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante Raccomandata A.R. o PEC inviata a cedente e cessionario.

L'accettazione di cui sopra è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'atto di retrocessione deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- b) la retrocessione deve essere sottoscritta da entrambe le parti;
- c) la retrocessione deve essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al retrocessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al retrocedente.

L'eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta utilizzando il modello standard presente sul sito internet del GSE (www.gse.it) e notificata al GSE mediante Raccomandata A.R. o PEC.

L'efficacia della revoca del mandato, nei confronti di GSE, è subordinata all'esplicita accettazione da parte dello stesso.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti o della revoca del mandato.

RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

- 1) Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.



RITARDATO PAGAMENTO

- 1) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto è risolto:

- 1) qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- 2) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- 3) qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle condizioni previste per l'ammissione ai regimi di ritiro dell'energia;
- 4) qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- 5) ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire di effettuare le verifiche e i controlli di competenza.

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- 1) nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto, con particolare riferimento al mancato pagamento, totale o parziale, al GSE degli importi spettanti per la copertura dei costi gestionali e operativi da quest'ultimo sostenuti;
- 2) qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al servizio di cui al Contratto;
- 3) qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al servizio di cui al Contratto. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli importi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto:
 - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo "Obblighi dell'Operatore";
 - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
 - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
 - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;

- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, qualora dovesse rientrare tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11.

RECESSO DAL CONTRATTO

- 1) L'Operatore ha la facoltà di recedere dal Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo "Comunicazioni", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

ACCORDI MODIFICATIVI

- 1) Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo "Recesso del Contratto".

COMUNICAZIONI

- 1) Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Regole Operative pubblicate sul sito GSE (www.gse.it).

PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto diviene efficace alla data della comunicazione all'Operatore, da parte del GSE, del Provvedimento di Accoglimento della domanda.

FORO COMPETENTE

- 1) Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione al servizio per l'autoconsumo diffuso da una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Pec: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni del TIAD e del Decreto 7 dicembre 2023 n. 414.

DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD);

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.



MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all’inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.



APPENDICE

Appendice A. Definizioni

Definizioni contenute nell'Allegato A alla Delibera

- **alta tensione (AT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV;
- **altissima tensione (AAT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV;
- **autoconsumatore di energia rinnovabile** è il cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;
- **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione** è l'autoconsumatore di energia rinnovabile che può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore e secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21;
- **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta** è l'autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l'accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso;
- **bassa tensione (BT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- **cabina primaria** è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC;
- **cliente attivo** è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti;
- **cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione** è il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e le unità di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo;
- **cliente finale** è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
- **comunità energetica dei cittadini** è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
 - fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;



- controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
- che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;
- **comunità di energia rinnovabile o comunità energetica rinnovabile** è un soggetto giuridico che:
 - si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
 - il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- **condominio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;
- **edificio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall'articolo 1117 del Codice Civile;
- **energia elettrica autoconsumata (E_{Acv})** è, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del TIAD. L'energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
- **energia elettrica condivisa (E_{Ac})** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione. Nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, l'energia condivisa è calcolata con riferimento all'intero territorio nazionale. L'energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
- **energia elettrica oggetto di incentivazione (E_{Aci})** è l'energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l'energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. L'energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per



impianto di produzione/unità di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione/unità di produzione;

- **energia elettrica autoconsumata per livello di tensione ($E_{Acvc,i}$)** è, per ogni ora, l'energia elettrica autoconsumata calcolata tenendo conto solo della parte dell'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l'impianto di produzione/unità di produzione. Qualora vi siano più impianti di produzione/unità di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è determinata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione;
- **energia elettrica immessa ai fini della condivisione** è, in ogni ora, la somma dell'energia elettrica immessa tramite l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso;
- **energia elettrica prelevata ai fini della condivisione** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, la somma dell'energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell'accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e della deliberazione 574/2014/R/eel;
- **gestore di rete** è l'impresa distributrice o Terna o il gestore di SDC;
- **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;
- **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente** è un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo;
- **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l'autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso;
- **impresa distributrice** è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77;
- **media tensione (MT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- **prezzo zonale orario** è:
 - nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse, il prezzo di cui alla Sezione 2-13.3.8 "Prezzo di valorizzazione delle offerte accettate" del Testo Integrato Dispacciamento Elettrico (TIDE);
 - nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, il PUN Index GME di cui alla Sezione 2 - 13.3.9 "PUN Index GME" del TIDE;
- **produttore di energia elettrica o produttore** è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario



dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

- **ritiro dedicato** è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
- **servizio per l'autoconsumo diffuso** è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell'energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata.

Definizioni contenute nel Decreto CACER

- **data di completamento dei lavori** data di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA);
- **impianto alimentato da fonti rinnovabili** insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
 - le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
 - i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- **potenza nominale di un impianto** somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo:
 - per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al primo periodo;
 - per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
- **data di entrata in esercizio di un impianto** data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto o della sezione di impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI';
- **data di entrata in esercizio commerciale di un impianto** data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del presente decreto;



- **potenziamenti di un impianto alimentato da fonti rinnovabili** intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell'ARERA;
- **PNRR** il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario generale de Consiglio con nota LT161/21, del 4 luglio 2021;
- **Si.Ge.Co.** Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR., pubblicato sul sito WEB del Ministero;
- **soggetto attuatore esterno o beneficiario** soggetto assegnatario dell'agevolazione, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggi, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al medesimo progetto.

Definizioni contenute nel D.lgs. 199/21

- **energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile** energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Altre definizioni

- **avvio lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
- **CUP:** Codice Unico di Progetto, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Sistema informativo ReGiS);
- **ente territoriale:** gli enti territoriali sono le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane ed isolate e le città metropolitane;
- **impianto ibrido:** un impianto rientrante in una delle due seguenti categorie
 - **«impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»:** sono impianti alimentati da rifiuti con frazione biodegradabile inferiore al 100%;
 - **«altri impianti ibridi»:** sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone in misura superiore al 5% e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;



- **infrastruttura di ricarica:** infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici, collegata alla rete. Il collegamento alla rete di una infrastruttura di ricarica può avvenire anche per il tramite di punti di connessione non dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici;
- **piccole e medie imprese:** per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- **piena disponibilità di un'area:** possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d'uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto;
- **sezione d'impianto:** è la porzione di impianto, identificata dal codice sezione in GAUDÌ, costituita da uno o più generatori e dalla relativa apparecchiatura di misura installata per la misurazione dell'energia elettrica prodotta dalla sezione stessa;
- **unità di produzione:** è identificata in GAUDÌ dal codice UP ed è costituita da una o più sezioni d'impianto così come aggregate in GAUDÌ (ad ogni impianto con un determinato codice CENSIMP possono corrispondere più unità di produzione);
- **zona geografica di mercato:** zona rappresentativa di una porzione della Rete nazionale. Le zone geografiche sono Nord (NORD), Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Calabria (CALA), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD);
- **pergole:** strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- **pensiline:** strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- **tettoie:** strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- **serre:** strutture adibite, per tutta la durata dell'erogazione delle tariffe incentivanti, alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione.



Appendice B. Tariffa premio

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

- a) per impianti di potenza > 600 kW

TIP: $60 + \max(0; 180 - P_z)$

Dove **P_z** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

- b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

TIP: $70 + \max(0; 180 - P_z)$

Dove **P_z** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

- c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP: $80 + \max(0; 180 - P_z)$

Dove **P_z** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

2. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

3. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale

Nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del Decreto CACER, la tariffa spettante è determinata come segue:

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$$

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, persone fisiche.

4. Valori soglia per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g del Decreto CACER

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto CACER trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:

- a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.



Appendice C. Principio DNSH e tagging climatico

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH); tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:

- 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

La “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 e la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, si compone sinteticamente di:

- i. una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- ii. schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- iii. schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- iv. appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- v. check-list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Secondo quanto previsto dalla mappatura contenuta nella Guida Operativa, le schede tecniche (e le relative check-list) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al Decreto sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;



- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas.
- n. 32 - produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Tuttavia, si evidenzia che l'associazione tra gli investimenti e le schede tecniche contenuta nella Guida Operativa DNSH ha natura orientativa ed è responsabilità del soggetto Beneficiario/attuatore esterno verificare l'effettiva applicazione dei punti di verifica delle schede soprariportate (o di eventuali ulteriori schede tecniche inizialmente non associate dalla Guida operativa all'intervento) in base alla specifica tipologia di attività oggetto di finanziamento PNRR.

Le check-list di verifica e controllo riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica. Dette check-list sono state predisposte per essere compilate in ogni punto, con riferimento all'applicabilità degli elementi di controllo previsti (Sì/No/Non Applicabile).

Nel caso in cui i criteri richiesti siano stati presi in considerazione già in fase progettuale, e si è già in possesso o si è provveduto già all'adempimento richiesto, si dovrà rispondere "Sì".

In caso di ritenuta non applicabilità (N.A.) dell'elemento di controllo occorrerà obbligatoriamente chiarirne le ragioni compilando il campo denominato "Commento".

Si ricorda che nella fase ex post sono possibili solo le risposte "Sì" e "Non Applicabile"; eventuali risposte residuali "NO" indicate già in fase ex ante nelle check list corrisponderebbero a un vincolo non rispettato e implicherebbero la non conformità al regime DNSH del progetto.

La verifica del rispetto dei requisiti DNSH sarà effettuata sia nella fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale PNRR o di verifica preliminare per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso (fase ex ante) sia nella fase successiva alla realizzazione degli impianti, nell'ambito della richiesta di saldo del contributo conto capitale/accesso alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (fase ex post). Tali requisiti dovranno comunque essere rispettati per tutta la vita utile degli impianti.

In fase di inserimento delle suddette richieste il Soggetto referente/beneficiario dovrà pertanto compilare e allegare le suddette check-list di autocontrollo rese disponibili sul sito GSE. Per la corretta compilazione delle check list si rimanda alle schede tecniche pertinenti disponibili nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH".

Oltre al principio generale del rispetto del DNSH, è previsto che almeno il 37% delle risorse complessive del PNRR siano destinate a contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici (che rappresenta uno dei sei aspetti ambientali già tutelati con il DNSH); in particolare l'Allegato VI del Reg. n. 2021/241 UE indica i campi di intervento con il coefficiente (TAG climatico) per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici che risulta pari al 100% per i campi di intervento legati alla produzione di energia rinnovabile (codici da 028 a 032).

Tale requisito risulta pertanto automaticamente soddisfatto considerate le tipologie di impianti ammesse agli incentivi (esclusivamente impianti a fonti rinnovabili).



Appendice D. Impianti a Biogas e Biomasse – requisiti, prodotti e sottoprodotti ammessi e valori di riduzione delle emissioni

Gli impianti alimentati a biogas per potere accedere agli incentivi devono rispettare i seguenti criteri:

I. Biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa

- a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
- b) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
- c) gli impianti utilizzano in misura pari almeno al 80% sottoprodotti di cui all'Appendice D1, parte A, e per l'eventuale quota residua prodotti di cui all'Appendice D1, parte B;
- d) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica.

Gli impianti alimentati a biomassa devono, invece, rispettare i seguenti criteri:

- a) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm³ (tenore di ossigeno del 6%);
- b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui all'Appendice D2, parte A, allegata per almeno l'80% e per l'eventuale quota residua prodotti di cui all'Appendice D2, parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
- c) i sottoprodotti di cui all'Appendice D2, parte A, nonché i prodotti di cui all'Appendice D2, parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
- d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori *standard* applicabili per la produzione di energia elettrica di cui alle tabelle riportate all'Appendice D3, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati all'Appendice D3, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.

D1. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas

Parte A — Sottoprodotti

- 1) Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009
 - classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - o carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - o prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - o sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;



- o sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- o rifiuti, materiale organico ovvero sottoprodotti da cucina e ristorazione;
- o sottoprodotti di animali acquatici.
- classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - o stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato
 - o tubo digerente e suo contenuto
 - o farine di carne e d' ossa
 - o sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento:
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall 'articolo 8, lettera e) del predetto regolamento
- classificati di Cat. 1:
 - o sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività agricola e di allevamento:
 - o effluenti zootecnici;
 - o Paglia;
 - o Stocchi;
 - o fieni e trucioli da lettiera;
 - o residui e potature di campo delle aziende agricole.
- 3) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali:
 - o sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura;
 - o sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide "bifasiche", acque di vegetazione;
 - o sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
 - o sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
 - o sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
 - o sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate;
 - o sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
 - o sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
 - o pannello di spremitura di alga;
 - o sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
 - o sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
 - o sottoprodotti della torrefazione del caffè;
 - o sottoprodotti della lavorazione della birra;
 - o sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali;
 - o sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
 - o sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
 - o sottoprodotti della lavorazione o della raffinazione di oli vegetali.

Parte B — Prodotti

- 1) Specie erbacee annuali:
 - o Avena (*Avena sativa*)
 - o Barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris*)
 - o Canapa da fibra (*Cannabis* spp.)
 - o Canapa del Bengala (*Crotalaria juncea* L.)
 - o Favino (*Vicia faba minor*)
 - o Insilato di mais di secondo raccolto (*Zea mays* L.)
 - o Loiessa (*Lolium* spp.)
 - o Orzo (*Hordeum vulgare*)
 - o Rapa invernale (*Brassica rapa* L.)
 - o Ricino (*Ricinus communis* L.)
 - o Segale (*Secale cereale* L.)
 - o Senape abissina (*Brassica carinata* L.)
 - o Sorgo (*Sorghum* spp.)
 - o Tabacco (*Nicotiana tabacum* L.)
 - o Trifoglio (*Trifolium* spp.)
 - o Triticale (*Triticum secalotriticum*)
 - o Veccia (*Vicia sativa* L.)
- 2) Specie erbacee poliennali:
 - o Cactus (*Cactaceae* spp.)
 - o Canna comune (*Arundo donax* L.)
 - o Cardo (*Cynara cardunculus* L.)
 - o Cardo mariano (*Silybum marianum* L.)
 - o Erba medica (*Medicago sativa* L.)
 - o Fico d'India (*Opuntia ficus-indica* L.)
 - o Panico (*Panicum virgatum* L.)
 - o Pennisetto (*Pennisetum* spp.)
 - o Saggina spagnola (*Phalaris arundinacea* L.)
 - o Silphium perfoliatum L.
 - o Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
 - o Topinambur (*Helianthus tuberosus* L.)
 - o Vetiver (*Chrysopogon zizanioides* L.)

D2. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse

Parte A — Sottoprodotti

- 1) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale:
 - o paglia;
 - o Stocchi;
 - o residui di campo delle aziende agricole;
 - o sottoprodotti derivati dall'espanto;
 - o sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
 - o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
 - o potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato;
 - o sottoprodotti derivati attività di miglioramento delle aree forestali;

- o sottoprodotti derivanti da attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi;
- o sottoprodotti derivanti da lavori di mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei.
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali:
 - o sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli;
 - o sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, noccioli, gusci;
 - o sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: pula, lolla.
- 3) Sottoprodotti provenienti da attività industriali:
 - o sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti;
 - o sottoprodotti dell'industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.

Parte B — Prodotti

- 1) Specie erbacee annuali:
 - o Kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.)
- 2) Specie erbacee poliennali:
 - o Canna comune (*Arundo donax* L.)
 - o Canna d'Egitto (*Saccharum spontaneum* L.)
 - o Cannuccia di palude (*Phragmites australis* L.)
 - o Disa o saracchio (*Ampelodesmus mauritanicus* L.)
 - o Ginestra (*Spartium junceum* L.)
 - o Miscanto (*Miscanthus* spp.)
 - o Panico (*Panicum virgatum* L.)
- 3) Specie arboree:
 - o Acacia (*Acacia* spp.)
 - o Eucalipto (*Eucalyptus* spp.)
 - o Olmo siberiano (*Ulmus pumila* L.)
 - o Ontano (*Alnus* spp.)
 - o Paulonia (*Paulownia* spp.)
 - o Pino della California (*Pinus Radiata*)
 - o Pioppo (*Populus* spp.)
 - o Platano (*Platanus* spp.)
 - o Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.)
 - o Salice (*Salix* spp.)

D3. Valori tipici e standard per i combustibili solidi da biomassa

Tabella 1: Trucioli di legno

Sistema di produzione di combustibile da biomassa	Distanza di trasporto	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore tipico		Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore standard	
		Energia termica	Energia elettrica	Energia termica	Energia elettrica
Trucioli di legno da residui forestali	1-500 km	93 %	89 %	91 %	87 %
	500-2.500 km	89 %	84 %	87 %	81 %
	2.500-10.000 km	82 %	73 %	78 %	67 %
	Superiore a 10.000 km	67 %	51 %	60 %	41 %

Trucioli di legno da boschi cedui a rotazione rapida (eucalipto)	2.500-10.000 km	77 %	65 %	73 %	60 %
Trucioli di legno da boschi cedui a rotazione rapida (pioppo - fertilizzato)	1-500 km	89 %	83 %	87 %	81 %
	500-2.500 km	85 %	78 %	84 %	76 %
	2.500-10.000 km	78 %	67 %	74 %	62 %
	Superiore a 10.000 km	63 %	45 %	57 %	35 %
Trucioli di legno da boschi cedui a rotazione rapida (pioppo - non fertilizzato)	1-500 km	91 %	87 %	90 %	85 %
	500-2.500 km	88 %	82 %	86 %	79 %
	2.500-10.000 km	80 %	70 %	77 %	65 %
	Superiore a 10.000 km	65 %	48 %	59 %	39 %
Trucioli di legno da corteccia d'albero	1-500 km	93 %	89 %	92 %	88 %
	500-2 500 km	90 %	85 %	88 %	82 %
	2 500-10 000 km	82 %	73 %	79 %	68 %
	Superiore a 10.000 km	67 %	51 %	61 %	42 %
Trucioli di legno da residui industriali	1-500 km	94 %	92 %	93 %	90 %
	500-2 500 km	91 %	87 %	90 %	85 %
	2 500-10 000 km	83 %	75 %	80 %	71 %
	Superiore a 10.000 km	69 %	54 %	63 %	44 %

Tabella 2: Filiera agricola

Sistema di produzione di combustibile da biomassa	Distanza di trasporto	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore tipico		Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore standard	
		Energia termica	Energia elettrica	Energia termica	Energia elettrica
Residui agricoli con densità <0,2 t/m ³ (*)	1-500 km	95 %	92 %	93 %	90 %
	500-2.500 km	89 %	83 %	86 %	80 %
	2.500-10.000 km	77 %	66 %	73 %	60 %
	Superiore a 10.000 km	57 %	36 %	48 %	23 %
Residui agricoli con densità >0,2 t/m ³ (**)	1-500 km	95 %	92 %	93 %	90 %
	500-2.500 km	93 %	89 %	92 %	87 %
	2.500-10.000 km	88 %	82 %	85 %	78 %
	Superiore a 10.000 km	78 %	68 %	74 %	61 %
Paglia in pellet	1-500 km	88 %	82 %	85 %	78 %
	500-10.000 km	86 %	79 %	83 %	74 %
	Superiore a 10.000 km	80 %	70 %	76 %	64 %
Bricchetti di bagassa	500-10.000 km	93 %	89 %	91 %	87 %
	Superiore a 10.000 km	87 %	81 %	85 %	77 %



Farina di palmisiti	Superiore a 10.000 km	20 %	-18 %	11 %	-33 %
Farina di palmisti (senza emissioni di CH ₄ provenienti dall'oleificio)	Superiore a 10.000 km	46 %	20 %	42 %	14 %

(*) Questo gruppo di materiali comprende i residui agricoli a bassa densità apparente tra cui materiali come balle di paglia, lolla di riso, pula di avena e balle di bagassa della canna da zucchero (elenco non esaustivo).

(**) Il gruppo di residui agricoli a maggiore densità apparente include materiali come tutoli di mais, gusci di noce, baccelli di soia, gusci di palmisti (elenco non esaustivo).



Appendice E. Spese ammissibili del contributo in conto capitale e massimali previsti

Sono ammissibili le seguenti spese:

- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.